

**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 26 GENNAIO 2017**

L'anno duemiladiciassette, addì 26 del mese di gennaio, alle ore 9,00, presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 9084 pos. II/8 del 20 gennaio 2017 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno integrato dalle note prott. nn. 9688, 10595 e 11135 rispettivamente del 23, 24 e 25 gennaio 2017:

- 1) Approvazione verbali del 22 dicembre 2015 e 22 gennaio 2016
- 2) Comunicazioni
- 3) Piano Integrato 2017/2019
- 3bis) Sottoscrizione definitiva Ipotesi di Accordo per la determinazione dei criteri generali in materia di indennità di responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 - Applicazione ai Dipartimenti, sottoscritta in data 1° dicembre 2016
- 4) Relazione Commissione per l'analisi delle cause relative al rischio di inesigibilità dei crediti iscritti in bilancio
- 5) Spese per missioni su finanziamenti per la ricerca di Ateneo – Determinazioni
- 6) Fondi per la ricerca di Ateneo e per il cofinanziamento Assegni di ricerca – Monitoraggio e determinazioni
- 7) Nomina Commissione di Ateneo per l'elaborazione di un modello per l'assegnazione di un budget unico a Dipartimenti e Scuole
- 7bis) Aggiornamento sullo stato di attuazione del procedimento relativo al Museo di Storia Naturale "La Specola" in esito allo sviluppo della redazione del progetto esecutivo e proposta di rimodulazione della fase realizzativa
- 8) Programmazione del personale tecnico-amministrativo 2017
- 9) Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 10) Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati
- 11) Proroga di ricercatori a tempo determinato gravanti su fondi esterni
- 12) Determinazione in termini di PuOr dell'eventuale maggiore costo derivante dal trasferimento di docenti per scambio contestuale di sede ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 240/2010 e imputazione ai dipartimenti interessati
- 13) Collocamento a riposo dei professori associati che hanno optato per il regime di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230
- 14) Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato di tipologia a) e b)
- 15) Proposte di chiamata di professori
- 15bis) Richiesta di attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, su fondi esterni, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, ai sensi del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato
- 15ter) Richiesta di attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, su fondi esterni, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, ai sensi del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato
- 16) Proposte di Corsi di perfezionamento per l'a.a. 2016-2017 presentate ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento post laurea e dei corsi di aggiornamento professionale
- 17) Pagamento quota consortile al Consorzio Interuniversitario sulla Formazione - COINFO
- 18) Comunicazione e audizione dei professori Luca Bagnoli ed Enrico Marone sulla stima del valore economico dell'Azienda Agricola Montepaldi
- 19) Adeguamento dello statuto dell'Azienda Agricola di Montepaldi alle disposizioni del decreto legislativo 175/2016
- 20) Adeguamento dello statuto della Società Cerafri alle disposizioni del decreto legislativo 175/2016
- 21) Nucleo di Valutazione: nomina coordinatore
- 21bis) Nucleo di Valutazione : nomina membro interno e due membri esterni
- 22) Assegnazione ai Dipartimenti delle referenze dei settori scientifico disciplinari privi di docenti in servizio in Ateneo
- 23) Costituzione di un Centro di ricerca interuniversitario con sede a Firenze, denominato: "Statistics for Engineering: design, quality and reliability" - Statistica per l'ingegneria: design, qualità e affidabilità - acronimo StEering

- 24) Nomina del rappresentante dell'Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio –Oncologia (CINBO)
- 25) Nomina del rappresentante dell'Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica - CIAFM
- 26) Designazione del rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze nel consiglio direttivo del COIS (Consorzio Interuniversitario di Ricerca e Documentazione per la gestione dei Siti Web di Diritto delle Persone, della Famiglia, dei Culti e delle Confessioni Religiose)
- 26bis) Convenzione tra l'Università di Firenze e il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dall'evento sismico del 24/8/2016
- 27) Ripartizione dei proventi conseguenti allo sfruttamento del brevetto da parte dell'Ateneo – art. 6, c.2, del Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale universitario
- 28) Stipula nuovo accordo di collaborazione per la Joint Research Unit (JRU) "Life Watch-Italia" (LW-ITA)

O M I S S I S

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

O M I S S I S

I punti all'ordine del giorno vengono discussi con il seguente ordine: 2, 19, 20, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 21,21 bis, 3, 3 bis, 8, 11, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15 bis, 15 ter, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 26 bis, 27, 28.

Il **Rettore** informa che si rende necessario ritirare dall'ordine del giorno i seguenti punti:

- 18 "*Comunicazione e audizione dei professori Luca Bagnoli ed Enrico Marone sulla stima del valore economico dell'Azienda Agricola Montepaldi*", poiché sarà trattata nell'ambito delle Comunicazioni,
- 22 "*Assegnazione ai Dipartimenti delle referenze dei settori scientifico disciplinari privi di docenti in servizio in Ateneo*", poiché la pratica deve essere perfezionata.

Il Consiglio di amministrazione ne prende atto.

Il **Rettore** propone di invertire, come di seguito riportato, l'ordine di discussione dei punti all'O.D.G., per seguire in successione sia temi di contenuto analogo sia per dare continuità alla presenza dei soggetti che inviterà in seduta:

dopo il punto 2 saranno trattati i punti 19 e 20; i punti 3 e 3 bis saranno trattati dopo il punto 21bis e i punti 21 e 21bis saranno discussi dopo il punto 7bis; il punto 11 sarà discusso dopo il punto 8.

Il Consiglio di amministrazione approva l'inversione proposta dal Rettore.

Il punto 1 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE VERBALI DEL 22 DICEMBRE 2015 E 22 GENNAIO 2016**» non viene trattato.

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI**»

O M I S S I S

INVERSIONE DELL'O.D.G.

Il **Rettore**, preso atto dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, procede a chiamare i punti all'ordine del giorno tenendo conto delle modifiche prima riportate.

Sul punto 19 dell'O.D.G. «**ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELL'AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università di Firenze;
- visto lo Statuto dell'Azienda Agricola di Montepaldi Srl;
- vista la nota del Rettore dell'Università di Firenze inviata ai presidenti delle società partecipate dall'Ateneo in data 30 novembre 2016;
- viste le modifiche allo statuto dell'Azienda Agricola di Montepaldi deliberate dall'Assemblea;
- considerato che le modifiche di statuto proposte non comportano oneri finanziari per l'Università e sono giustificate dall'esigenza di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016;
- atteso il parere del Senato Accademico dell'Università,

delibera

di approvare lo Statuto dell'Azienda Agricola di Montepaldi Srl, nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 1).

Sul punto 20 dell'O.D.G. «**ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ CERAFRI SCRL ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.175 DEL 19 AGOSTO 2016**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università di Firenze;
- visto lo Statuto della Società CERAFRI Scrl Centro di Ricerca ed Alta Formazione per il Rischio Idrogeologico e la gestione delle risorse idriche;
- vista la nota del Rettore dell'Università di Firenze inviata ai presidenti delle società partecipate dell'Ateneo in data 30 novembre 2016;
- viste le modifiche allo statuto della Società CERAFRI deliberate dall'Assemblea;
- considerato che le modifiche di statuto proposte non comportano oneri finanziari per l'Università e sono giustificate dall'esigenza di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016;
- atteso il parere del Senato Accademico dell'Università,

delibera

di approvare lo Statuto della Società *CERAFRI Scrl Centro di Ricerca ed Alta Formazione per il Rischio Idrogeologico e la gestione delle risorse idriche*, nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 2).

Sul punto 4 dell'O.D.G. «**RELAZIONE COMMISSIONE PER L'ANALISI DELLE CAUSE RELATIVE AL RISCHIO DI INESIGIBILITÀ DEI CREDITI ISCRITTI IN BILANCIO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- richiamata la precedente delibera del 28 aprile 2016;
- visto l'art. 22 comma 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- visto il decreto rettorale n. 475 del 15/6/2016 con cui il Rettore ha nominato un'apposita Commissione per l'analisi delle cause relative al rischio di inesigibilità dei crediti iscritti in bilancio;
- preso atto della relazione presentata dalla suddetta Commissione;
- tenuto conto di quanto esposto nell'istruttoria,

delibera

- 1) di rinviare al termine dell'esito degli ulteriori approfondimenti in corso con alcuni dipartimenti in merito ai crediti oggetto di stralcio e coperti a carico del fondo rischi, le eventuali azioni di recupero delle somme a valere sui budget delle strutture interessate;
- 2) di diffondere a tutte le strutture le indicazioni della Commissione in merito all'individuazione del momento in cui un credito è correttamente iscrivibile in bilancio, alle azioni da porre in essere per il monitoraggio dei crediti iscritti e alle indicazioni per la corretta gestione di un progetto di ricerca, con particolare riguardo al possibile utilizzo delle somme disponibili a seguito della rendicontazione di costi indiretti.

Sul punto 5 dell'O.D.G. «**SPESE PER MISSIONI SU FINANZIAMENTI PER LA RICERCA DI ATENEIO – DETERMINAZIONI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo;
- visto l'art. 6 comma 12 della legge 122/2010;
- richiamata la precedente delibera del 28 giugno 2013;
- preso atto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 303 lett. b) della legge 232/2016;
- tenuto conto di quanto esposto nell'istruttoria,

delibera

di ritenere superata la limitazione alle spese di missione posta sui finanziamenti per la ricerca di Ateneo a partire dalle spese per missioni effettuate dal 1° gennaio 2017.

Sul punto 6 dell'O.D.G. «**FONDI PER LA RICERCA DI ATENEIO E PER IL COFINANZIAMENTO ASSEGNI DI RICERCA – MONITORAGGIO E DETERMINAZIONI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;
- viste le delibere del Senato Accademico in merito alla distribuzione del budget per il cofinanziamento assegni di ricerca e per la ricerca di Ateneo per l'anno 2017;
- tenuto conto di quanto esposto nell'istruttoria,

delibera

- 1) di dare mandato all'Area Servizi economici e finanziari di eseguire un monitoraggio dell'utilizzo delle attuali quote disponibili di fondi ex 60% e di riferirne l'esito entro la seduta del prossimo mese di maggio;

- 2) di incentivare i dipartimenti affinché esauriscano nel corso dell'esercizio 2017 anche le quote disponibili di fondi ex 60% attualmente spendibili, ai sensi delle delibere degli organi di governo, entro il 31 dicembre 2018;
- 3) di riservarsi un'eventuale incremento delle risorse da destinare nel corso del 2017 al finanziamento dell'ex 60%, tenendo conto dei seguenti criteri e di quanto eventualmente deliberato dal Senato Accademico:
 - a. spese effettivamente sostenute nel 2017
 - b. qualità della spesa;
- 4) di riservarsi la possibilità di valutare, nel Consiglio di Amministrazione di febbraio, un'eventuale incremento delle somme da destinare al cofinanziamento di assegni di ricerca tenendo conto delle indicazioni che potranno provenire dal Senato Accademico e del fatto che alcuni dipartimenti abbiano effettivamente utilizzato totalmente o quasi totalmente le risorse assegnate nel 2016.

Sul punto 7 dell'O.D.G. «**NOMINA COMMISSIONE DI ATENEO PER L'ELABORAZIONE DI UN MODELLO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN BUDGET UNICO A DIPARTIMENTI E SCUOLE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- visto lo schema di Manuale tecnico operativo redatto dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università;
- considerato che, ai sensi del decreto interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015, adottato a norma dell'articolo 3, comma 6 del decreto interministeriale 14 gennaio 2014 n. 19, gli atenei devono adottare specifici schemi di budget economico e degli investimenti;
- tenuto conto di quanto esposto nell'istruttoria;
- udita la proposta del Rettore,

delibera

- 1) di costituire una Commissione con l'obiettivo di:
 - elaborare un modello che consenta la determinazione di un budget unico da mettere a disposizione di ogni Dipartimento per le seguenti finalità: funzionamento, ricerca di base, cofinanziamento assegni di ricerca e internazionalizzazione;
 - elaborare un modello di attribuzione delle dotazioni di funzionamento delle Scuole e del budget di cui ogni Scuola potrà disporre per la copertura dei costi relativi alla docenza a contratto;
- 2) di nominare quali componenti della suddetta Commissione i seguenti membri:
 - ✓ prof. Marco Bindi, *prorettore con il compito di presiedere la Commissione*
 - ✓ prof.ssa Giorgia Giovannetti, *prorettore*
 - ✓ prof.ssa Paola Bruni, *delegato del Rettore*
un rappresentante per ciascuna delle cinque aree
 - ✓ prof. Gaetano Aiello
 - ✓ prof.ssa Paola Chiarugi
 - ✓ prof.ssa Anna Nozzoli
 - ✓ prof. Alessio Papini
 - ✓ prof. Piero Tortoli
un membro del Consiglio di Amministrazione
 - ✓ prof. Giovanni Ferrara,
supporto tecnico
 - ✓ dott. Simone Migliarini
 - ✓ dott. Massimo Benedetti
 - ✓ dott.ssa Silvia Garibotti
 - ✓ Ufficio Servizi Statistici.

I proff.ri Vittoria Perrone Compagni e Giacomo Manetti sono a disposizione della Commissione.

- 3) di stabilire al 30 giugno 2017 il termine entro cui la Commissione dovrà concludere il compito affidatole.

Sul punto 7bis) dell'O.D.G. «**AGGIORNAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL MUSEO DI STORIA NATURALE "LA SPECOLA" IN ESITO ALLO SVILUPPO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DELLA FASE REALIZZATIVA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- viste le delibere della Giunta Regione Toscana n. 963 del 3 novembre 2014 e n. 536 del 13 aprile 2015;
- visto l'Accordo di Programma;
- richiamate le precedenti delibere del 24 luglio 2009 e del 28 novembre 2014;

- visto il decreto del Dirigente dell' Area Edilizia n. 112344 (1455) del 3 settembre 2015;
- visti i decreti del Direttore Generale nn. 146847 (1856) del 3 novembre 2015, 69474 (2733) dell'11 maggio 2016 e 112599 (1225) del 05 agosto 2016;
- preso atto dell'inadeguatezza degli impianti attuali a fornire fluidi energetici e reti di alimentazione adeguate, rispetto alle nuove superfici da ristrutturare; dello stato di consistenza dei solai e delle strutture portanti orizzontali, emerso in seguito ai saggi effettuati; della complessità degli interventi di restauro degli elementi architettonici; della complessità nella realizzazione dei lavori, e di cantierizzazione, in considerazione degli importanti volumi di materiali da smaltire e da movimentare per la ristrutturazione generale;
- preso atto dell'importante discostamento economico tra quanto previsto nel progetto preliminare e quanto emerso a valle delle verifiche effettuate e della redazione del progetto esecutivo;
- preso atto della scadenza del 30/01/2017, data entro cui deve essere inserito il progetto esecutivo sul portale web regionale;
- preso atto degli indirizzi forniti dal Consiglio Scientifico del Museo di Storia Naturale in data 18/01/2017 per una rielaborazione del progetto,

DELIBERA

- 1) di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché disponga per il completamento della progettazione esecutiva delle opere edili, strutturali, impiantistiche e degli allestimenti museografici e multimediali per l'intero intervento oggetto della progettazione preliminare senza ricorso a variazioni di bilancio per il corrente anno, tenendo conto, per quanto possibile nella fase attuale e in quelle successive, degli indirizzi forniti dal Consiglio Scientifico del Museo di Storia Naturale;
- 2) di approvare l'esecuzione di un lotto funzionale ridotto avente un importo dei lavori di circa 2.580.000,00 euro e un valore di Quadro Economico di 4.989.000,00 euro (invariato rispetto all'originario), per una superficie d'intervento di circa 2800 mq, comprensivo della realizzazione delle sezioni impiantistiche idonee allo sviluppo futuro;
- 3) di autorizzare, considerata l'accelerazione resasi necessaria per cause indipendenti dalla volontà dell'Ateneo, l'anticipazione dell'intero importo di Quadro Economico;
- 4) di autorizzare l'inserimento del progetto esecutivo rimodulato sul portale regionale dedicato entro la scadenza del 30.01.2017;
- 5) di dare mandato al Rettore di negoziare con la Regione Toscana i termini per il completamento dell'opera oggetto della proposta originaria.

Sul punto 21 dell'O.D.G. «**NUCLEO DI VALUTAZIONE :NOMINA COORDINATORE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 1 co. 2 della L. 370/1999;
- visto l'art. 2 co. 1 lett. q) della L. 240/2010;
- visto l'art. 17 dello Statuto;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo;
- visto il D.R. n. 169 del 17 febbraio 2015 con cui venivano nominati i membri del Nucleo di Valutazione;
- considerato che il mandato del Coordinatore del Nucleo sarebbe prossimo alla scadenza;
- sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 30 gennaio e dell'11 febbraio 2015;
- dato atto dell'interpretazione della volontà degli Organi volta ad assicurare al Rettore eletto la possibilità di proporre la nomina di un Coordinatore ex novo in luogo di uno nominato all'interno dei membri già presenti nel Nucleo;
- ritenuta motivata dal punto di vista giuridico-formale l'osservazione di Sordi in ordine alla disposizione dell'art. 17, c. 3, dello Statuto che recita "*Il coordinatore e i membri del Nucleo sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica quattro anni e non possono essere confermati, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti.. [...].*" non prevedendo, quindi, per la durata del mandato, una distinzione fra coordinatore e membri;
- considerato che la procedura di nomina del Coordinatore del Nucleo di Valutazione non possa essere ritenuta possibile di alcun dubbio di legittimità, dovendo viceversa garantire quale interesse prevalente la piena legittimazione dell'operato;
- ritenuto, quindi, di non poter procedere nella designazione del prof. Cuccoli quale coordinatore del Nucleo di Valutazione per il prossimo biennio;
- valutato pertanto di dover tenere conto della manifestazione di volontà espressa dal prof. Enrico Marone a svolgere il ruolo di coordinatore del Nucleo di Valutazione per il quadriennio 2017-2021,

delibera

di nominare il prof. Enrico Marone quale Coordinatore del Nucleo di Valutazione dal 14 febbraio 2017 per quattro anni.

Il Consiglio di Amministrazione esprime, nel contempo, un giudizio estremamente favorevole sull'operato del prof. Cuccoli.

Sul punto 21bis dell'O.D.G. «**NUCLEO DI VALUTAZIONE: NOMINA MEMBRO INTERNO E DUE MEMBRI ESTERNI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 1 co. 2 della L. 370/1999;
- visto l'art. 2 co 1 lett. q) della L. 240/2010;
- visto l'art. 17 dello Statuto;
- preso atto che i membri del Nucleo, ai sensi del comma 3 del citato art. 17 dello Statuto, sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica quattro anni e non possono essere confermati;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo;
- tenuto conto che nella seduta odierna il Prof. Enrico Marone è stato nominato coordinatore del Nucleo di Valutazione per il quadriennio 2017-2021 e che quindi non può più ricoprire la funzione di membro interno;
- preso atto che si rende pertanto necessario acquisire, per l'adunanza del 24 febbraio p.v., la disponibilità di un professore dell'Università di Firenze a ricoprire tale funzione;
- preso atto, inoltre, che sono state acquisite le disponibilità della dott.ssa Deborah Agostino, della dott.ssa Cristina Rita Alfonsi, del dott. Santo Fabiano e del dott. Paolo Tessitore a ricoprire la funzione di membro esterno del Nucleo di Valutazione;
- avuto riguardo di quanto disposto dall'art. 17, comma 2, lett. c. dello Statuto, che prevede la designazione di esperti di elevata qualificazione professionale scelti fra esperti in amministrazione pubblica, valutazione della qualità dei servizi pubblici, contabilità pubblica, valutazione dei bilanci e gestione delle risorse umane;
- valutati quindi i curricula presentati dalle dott.sse Agostino e Alfonsi e dai dott. Fabiano e Tessitore;
- ritenuto, date le competenze rilevate dai curricula, esprimere un giudizio positivo sull'ammissibilità dei candidati sopra indicati;
- valutati particolarmente interessanti i profili del dott. Paolo Tessitore e della dott.ssa Deborah Agostino,

delibera

di designare quali membri esterni del Nucleo di Valutazione per il quadriennio febbraio 2017- febbraio 2021 la dott.ssa Deborah Agostino e il dott. Paolo Tessitore.

Il Consiglio di Amministrazione rinvia all'adunanza del 24 febbraio p.v. la designazione del membro interno dando mandato all'Amministrazione di acquisire le disponibilità di professori dell'Ateneo ad assumere il relativo ruolo. Sul punto 3 dell'O.D.G. «**PIANO INTEGRATO 2017-2019**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto il D.L.vo 150/2009 e in particolare gli artt. 4, 5, 7, 8 e 9;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- vista la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
- vista la delibera Civit n. 9/2010 in tema dell'applicabilità del D.lgs. 150/2009 alle Università;
- vista la delibera 6/2013 relativa alle Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013;
- vista la delibera Anvur n. 103 del 20 luglio 2015 relativa all'adozione Linee Guida ANVUR (che ai sensi dell'art. 60 c. 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è competente per la valutazione delle attività amministrative delle Università) sulla Gestione Integrata del Ciclo delle performance del luglio 2015 che forniscono indicazioni operative alle università italiane per la gestione e la valutazione delle attività amministrative, seguendo i principi di semplificazione e integrazione;
- richiamata la precedente delibera del 5 febbraio 2016, con cui è stato approvato il "Sistema di Valutazione e Misurazione della performance";
- preso atto della strutturazione del Piano Integrato di Ateneo, redatto in conformità alle previsioni del D.Lgs. 150/2009 e alle Linee Guida Anvur del luglio 2015;
- ritenuto di condividerne i suoi contenuti;
- preso atto che agli obiettivi sono correlate risorse umane e finanziarie necessarie per il loro perseguimento;
- vista la legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e in particolare l'art. 1, commi 4 e 5;
- visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- visto il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- vista la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto “Legge n. 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- vista la determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, contenente l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione e in particolare la sezione in cui si raccomanda l'integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative e con le politiche di performance;
- vista la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- tenuto conto del fatto che la sezione del Piano Integrato relativa alle misure di prevenzione della corruzione ed agli adempimenti in materia di trasparenza è coordinata alle politiche sulla performance ed è da considerarsi come “Aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione per il triennio 2017 – 2019” da pubblicarsi nella pagina Amministrazione Trasparente – Sezione “Altri contenuti: Corruzione”,

APPROVA

il Piano Integrato 2017-2019 nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 3) ed i suoi allegati, come di seguito specificati:

- ✓ Allegato 1 - Pianificazione azioni della Programmazione Triennale MIUR. Anni 2017-2018
- ✓ Allegato 2 - Piano degli obiettivi di performance organizzativa
- ✓ Allegato 3 - Mappatura dei processi Amministrazione Trasparente e Piano Prevenzione Corruzione
- ✓ Allegato 4 - Referenti anticorruzione
- ✓ Allegato 5 - Registro dei rischi
- ✓ Allegato 6 - Classificazione rischi corruzione

Sul punto 3bis dell'O.D.G. «**SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA IPOTESI DI ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI IN MATERIA DI INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ EX ART. 91 DEL CCNL 16 OTTOBRE 2008 - APPLICAZIONE AI DIPARTIMENTI, SOTTOSCRITTA IN DATA 1° DICEMBRE 2016**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;
- visto il CCNL del Comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008 quadriennio giuridico 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007, e in particolare gli artt. 4 e 91;
- visto il successivo CCNL sottoscritto in data 12 marzo 2009 relativo al biennio economico 2008-2009;
- vista l'ipotesi di Accordo per la determinazione dei criteri generali in materia di indennità di responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 - Applicazione ai Dipartimenti, sottoscritta in data 1° dicembre 2016 tra le Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale;
- vista la nota prot. 174357 del 6 dicembre 2016 inviata al Collegio dei Revisori dei Conti;
- visto il verbale n. 1/2017 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in merito all'ipotesi di accordo siglata il 1° dicembre 2016;
- vista l'istruzione di pratica predisposta dall'Unità di processo Coordinamento dello Staff di Direzione Generale – Processo Relazioni Sindacali e dall'Area Programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo;
- visto il bilancio unico di Ateneo di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
- visto lo Statuto,

DELIBERA

di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante ([All. A](#)).

Sul punto 8 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 2017**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria predisposta dagli Uffici;
- visto il vigente Statuto;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e le successive modifiche operate con DPCM 31 dicembre 2014, n. 81494;
- vista la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 349;
- visto il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21;

- richiamata la precedente delibera del 25 novembre 2016 con la quale sono state adottate le seguenti linee di indirizzo per la programmazione del personale tecnico-amministrativo anno 2017:
 - ✓ le assunzioni di personale tecnico-amministrativo saranno orientate a soddisfare carenze di personale con priorità nei seguenti servizi a supporto delle azioni di:
 - Orientamento in ingresso
 - Internazionalizzazione
 - Logistica e Servizi generali
 - Approvvigionamento
 - Informatici ed informativi
 - Area edilizia
 - ✓ per quanto attiene al personale tecnico, sarà dato rilievo alla richiesta di personale tecnico che svolge attività trasversale a supporto di più strutture, con riguardo a quelle figure di tecnico totalmente richieste per il supporto all'attività di ricerca, e a quelle strutture che assumano a loro carico, l'onere totale o parziale (per un quinquennio) della relativa spesa;
- vista l'istruttoria presentata dagli Uffici;
- preso atto delle risorse finanziarie disponibili per la programmazione delle assunzioni sia a tempo indeterminato (pari ad €618.610,82) che determinato (pari ad €353.681,72) del personale tecnico amministrativo e dirigente;
- preso atto che la presente programmazione può essere attuata nei limiti dei 7,34 Punti Organico attualmente disponibili;
- preso atto che non risulta ancora concluso l'iter di ricollocamento del personale delle Province per il quale risultano ancora congelati complessivi 1,43 Punti Organico (anni 2015-2016) e che si rende quindi necessario prorogare ulteriormente, per un periodo di 6 mesi, i contratti a tempo determinato attivati nelle more della chiusura del relativo iter, fatto salvo, nell'ipotesi della definitiva conclusione, l'eventuale mantenimento del contratto per il permanere di esigenze contabili, con assegnazione di una diversa sede di servizio;
- esaminate le situazioni contingenti e quelle di contesto che insistono sulla presente programmazione e sulle esigenze che si prospettano;
- analizzate le richieste pervenute dalle strutture di proroga/attivazione di contratti a tempo determinato su FFO e interamente finanziati su Fondi esterni;
- analizzate le richieste di personale a tempo indeterminato pervenute dalle strutture, alla luce dei criteri di priorità e indirizzi già deliberati nella seduta del 25 novembre 2016 e del quadro delle cessazioni nel triennio 2016-2018;
- preso atto dell'esigenza di proseguire il piano di assunzioni derivante dalla convenzione n. 77 sottoscritta fra il Direttore Generale e il Dirigente del Settore Servizi per il Collocamento Mirato di Firenze, che evidenzia la necessità di assunzione di ulteriori 9 unità di personale, nel periodo dal 1° ottobre 2017 al 24 maggio 2018, di cui 3 di categoria C Area Biblioteche, 6 di categoria C Area Tecnica e che il costo di dette assunzioni, pari ad € 274.789,00 annui, graverà sul bilancio corrente per €22.899,00, stante la data di presa di servizio prevista,

DELIBERA

1) di approvare la seguente programmazione:

- Personale Amministrativo e CEL

<i>n</i>	<i>Cat</i>	<i>Esigenze</i>	<i>PO</i>	<i>Costo annuo (*)</i>	<i>Soddisfacimento</i>
1	D	Tecnico Area Edilizia	0,30	36.249,71	Nuovo concorso
1	C	Contabile Scienze della Terra	0,25	30.532,06	Graduatoria C contabile
1	C	Contabile SBSC	0,25	30.532,06	Graduatoria C contabile
1	C	Contabile DILEF	0,25	30.532,06	Graduatoria C contabile
1	C	Contabile Area Edilizia	0,25	30.532,06	Graduatoria C contabile
1	C	Contabile SAGAS	0,25	30.532,06	Graduatoria C contabile
1	C	Internazionalizzazione Area Didattica	0,25	30.532,06	Graduatoria C internaz.
1	C	Internazionalizzazione DICEA	0,25	30.532,06	Graduatoria C internaz.
1	C	Internazionalizzazione Scuola Economia	0,25	30.532,06	Graduatoria C internaz.
1	C	Internazionalizzazione DSS	0,25	30.532,06	Graduatoria C internaz.
1	C	Internazionalizzazione Fisica e Astronomia	0,25	30.532,06	Graduatoria C internaz.

1	D	Didattica Scuola di Economia	0,05* *	5.717,65	Graduatoria D didattica
1	D	Didattica Scuola di Ingegneria e DIEF	0,05* *	5.717,65	Graduatoria D didattica
1	D	Didattica Servizi Didattica Integrata	0,05* *	5.717,65	Graduatoria D didattica
2	C	Biblioteca	0,50	61.064,12	Graduatoria C biblioteca
1	D	Esigenze informatiche	0,30	36.249,71	Nuovo concorso
2	CE L	CEL (inglese e polacco)	0,40	75.562,76	Graduatoria di inglese Nuovo concorso
		Totale	4,15	531.599,85	

(*) Calcolato in base alle tabelle attualmente in vigore, comprensive dell'IVC

(**) Imputato il differenziale tra C e D perché i prossimi idonei in graduatoria sono già dipendenti dell'Ateneo in cat. C.

- Personale Tecnico:

n	Cat	Esigenze	PO	Costo annuo (*)	Soddisfacimento
1	D	NEUROFARBA per laboratori didattici di Farmacia	0,30	36.249,71	Nuovo concorso
1	D	Dipartimento di Chimica per laboratorio (da definire)	0,30	36.249,71	Nuovo concorso
1	D	DSS per esigenze del CISM	0,30	36.249,71	Nuovo concorso
			0,90	108.749,13	

- Dirigente in assegnazione temporanea per la direzione dei servizi informatici, comprensivi della funzione trasversale di cui al DDG 623 prot. n. 110089 del 1° agosto 2016; l'assegnazione temporanea non comporta impegno di Punti Organico;

- Categorie protette

n. 3 C area Biblioteca

da assumere entro il 24.05.2018

n. 6 C Area Tecnica (logistica)

da assumere entro il 24.05.2018

Le citate assunzioni non comportano alcun impegno di Punti Organico. Il costo annuo di tali assunzioni è quantificato in € 274.789,00, ma, considerate le date presunte di assunzione, il relativo costo inciderà sul bilancio corrente per € 22.899,00;

- Tecnologi: reclutamento di un tecnologo a tempo determinato di II livello per le esigenze dell'Area Servizi alla Didattica (didattica on line, e-learning) con copertura della spesa su fondi TFA;

2) di approvare la seguente ipotesi di spesa a copertura della proposta di programmazione:

Costo stimato anno 2017

Personale tecnico amministrativo e CEL	€419.335,00
Assegnazione temporanea Dirigente Tecnico Informatico	€45.287,25
Ulteriori categorie protette	€22.899,00
Totale	€487.521,25

3) di approvare, per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato,

- che le attivazioni per esigenze sostitutive, per cui è già prevista e approvata opportuna copertura a budget, non necessitano di ulteriore approvazione;
- le proroghe di seguito elencate:

Sede	Cognome e Nome	Cat.	Area	Scadenza	Finanziamento attuale	Proroga richiesta
NEUROFARBA	Bardi Camilla	C1	Amm	31/01/2017	Extra	6 mesi FFO
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica	Bonucci Roberto	C1	Amm	31/01/2017	Extra	6 mesi FFO
Dipartimento di Chirurgia e medicina Traslazionale - DCMT	Caria Elena	C1	Amm	31/01/2017	Extra	6 mesi FFO
Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agraria, Alimentari e Forestali - GESAAF	Colonnelli Valeria	C1	Amm	31/01/2017	Extra	6 mesi FFO
Dipartimento di Matematica e	Pagni Patrizia	C1	Amm	31/01/2017	Cofin	6 mesi FFO

Informatica "Ulisse Dini" - DIMAI						
Dipartimento di Statistica e Informatica G. Parenti - DISIA	Rossin Donatella	C1	Amm	31/01/2017	FFO	6 mesi FFO
Dipartimento di Scienze Biochimiche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"	Sabatini Susanna	C1	Amm	31/01/2017	Extra	6 mesi FFO
Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"	Santini Carla	C1	Amm	31/01/2017	Extra	6 mesi EXTRA
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente - DISPAA	Veschi Giulia	C1	Amm	31/01/2017	FFO	6 mesi FFO
Dipartimento di ingegneria dell'Informazione - DINFO	Altamura Simona	C1	Amm	03/02/2017	Extra	6 mesi EXTRA
Presidio Didattica e Servizi agli Studenti del Centro Storico	Ghiosso Eugenia	C1	Tec	01/03/2017	Extra	1 anno EXTRA
Presidio Didattica e Servizi agli Studenti del Centro Storico	Perri Antonella	C1	Tec	01/03/2017	Extra	1 anno EXTRA
Scuola di Psicologia	Raddi Delle Ruote Alessia	C1	Tec	01/03/2017	FFO	6 mesi FFO
Area servizi alla ricerca e trasferimento tecnologico	Masi Giulia	C1	Amm	04/05/2017	Extra	6 mesi FFO
Area servizi alla ricerca e trasferimento tecnologico	Treggiai Cristina	C1	Amm	04/05/2017	Extra	6 mesi FFO

- le nuove attivazioni di seguito elencate:

Sede	Motivazione	Unità	Cat.	Area	Finanziamento	durata
DIDA	programma di ricerca per attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti	1	D1	Tec	Extra	3 anni
		2	D1	Tec	Extra	3 anni
Area Servizi alla Didattica	progetto di internalizzazione del servizio call e mail center	2	C1	Amm	FFO	1 anno
Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento tecnologico	nuovi impegni assunti con la centralizzazione di alcune competenze, prima in carico alle strutture decentrate e, come richiesto dal piano strategico, supportare il servizio di comunicazione mirata e specialistica di diffusione delle informazioni sulle opportunità di finanziamento alla ricerca	1	C1	Amm	FFO	1 anno
Scuola di Studi Umanistici	internazionalizzazione per segreteria Erasmus	1	C1	Amm	FFO	1 anno
Area Didattica	esigenze Didattica Integrata. Finanziato con fondi DipInt	1	C1	Amm	Extra	1 anno
DSBSC	internazionalizzazione	1	C1	Amm	FFO	1 anno
Biblioteche	Nelle more dell'espletamento del 34bis	2	C1	Bibl	FFO	2 mesi
Dipartimento di Fisica	Esigenze officina meccanica	1	C1	Tec	FFO	1 anno
Scuola di Agraria	Didattica – sostituzione uscita per passaggio di categoria	1	C1	Amm	FFO	1 anno

- la seguente ipotesi di spesa a copertura delle proposte sopra esposte:

	Costo stimato anno 2017	
Proroghe su FFO		€168.368,00
Nuove attivazioni su FFO		€129.001,00
	Totale	€297.369,00

Sul punto 11 dell'O.D.G. «PROROGA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO GRAVANTI SU FONDI ESTERNI»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- visto lo Statuto, e in particolare gli articoli 13 e 14;
- visto l'art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43;
- visto il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto 11 novembre 2014, n. 1111;
- richiamata la precedente delibera del 27 maggio 2016 con la quale è stato raccomandato di ricorrere alla proroga di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) su fondi esterni all'Ateneo solo per casi eccezionali;
- richiamata, altresì, la precedente delibera del 25 novembre 2016 con la quale è stato ritenuto opportuno regolamentare le procedure di proroga dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) attivati dall'Ateneo su fondi esterni come segue:
 - di consentire ai dipartimenti la richiesta di proroga di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) attivati su fondi esterni subordinatamente all'inserimento del settore scientifico-disciplinare nelle manifestazioni d'interesse per posti di ricercatore nell'ambito della programmazione triennale e al vincolo dei relativi *PuOr* nel primo anno di proroga;
 - di invitare i dipartimenti la cui proposta di proroga del contratto di ricercatore è stata approvata nell'anno 2016, ad integrare o modificare, ove necessario, le manifestazioni d'interesse già approvate dagli Organi in relazione al settore scientifico-disciplinare interessato, vincolando al contempo i relativi *PuOr*, pari a 0.4 per la tipologia a) e 0.5 per la tipologia b);
- preso atto che in talune circostanze si potrebbe prefigurare un interesse generale dell'Ateneo nel prorogare ricercatori a tempo determinato di tipologia a) su fondi esterni senza inserire in programmazione triennale il relativo settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare (nel seguito SC/SSD), nel caso in cui sia necessario mettere in programmazione settori più carenti di risorse umane e meno capaci per la natura delle attività di ricerca al reperimento di fondi esterni;
- ritenuto opportuno individuare alcune fattispecie per le quali possa essere accolta la proposta di proroga in assenza del SC/SSD nella programmazione triennale del Dipartimento, salvaguardando comunque la *ratio* della delibera adottata in data 25 novembre 2016;
- ritenuto opportuno, pertanto, consentire la proroga per un biennio ai ricercatori a tempo determinato su fondi esterni, senza l'obbligo per il Dipartimento di inserire il relativo SC/SSD nella programmazione triennale, a condizione che i fondi per la relativa copertura finanziaria provengano per almeno 2/3 da proventi di ricerca, derivanti anche da contratti conto terzi, nei casi in cui:
 - il titolare del contratto sia responsabile scientifico di un progetto di ricerca acquisito nel triennio che garantisca la copertura finanziaria della proroga;
 - l'Azienda Sanitaria di riferimento confermi l'interesse alla prosecuzione nel biennio di proroga dell'attività assistenziale svolta dal titolare del contratto;
 - il Dipartimento, con motivazione circostanziata e dettagliata, certifichi che il SC/SSD non può trovare spazio nella programmazione triennale, pena l'esclusione di SC/SSD fortemente carenti di risorse umane e/o in evidente sofferenza didattica. In tal caso il Dipartimento dovrebbe impegnarsi a inserire il SC/SSD in una successiva programmazione triennale, tenendo conto dei vincoli relativi al limite massimo di dodici anni previsto dall'art. 22, comma 9, della Legge 240/2010;
- considerata l'opportunità, per soddisfare le esigenze di trasparenza, che l'accettazione della proroga da parte dell'interessato preveda la seguente dichiarazione: *"accetto la proroga consapevole che la delibera del Dipartimento prevede/non prevede l'inserimento in programmazione triennale del Settore Concorsuale e del Settore Scientifico Disciplinare oggetto del contratto di cui sono titolare, come disposto dalla normativa vigente"*;
- preso atto che il Senato Accademico è chiamato ad esprimere il proprio parere nella seduta del 30 gennaio prossimo,

DELIBERA

1) di consentire la proroga per un biennio ai ricercatori a tempo determinato su fondi esterni, senza l'obbligo per il Dipartimento di inserire il relativo SC/SSD nella programmazione triennale, a condizione che i fondi per la relativa copertura finanziaria provengano per almeno 2/3 da proventi di ricerca, derivanti anche da contratti conto terzi, nei casi in cui:

- il titolare del contratto sia responsabile scientifico di un progetto di ricerca acquisito nel triennio che garantisca la copertura finanziaria della proroga;
- l'Azienda Sanitaria di riferimento confermi l'interesse alla prosecuzione nel biennio di proroga dell'attività assistenziale svolta dal titolare del contratto;
- il Dipartimento, con motivazione circostanziata e dettagliata, certifichi che il SC/SSD non può trovare spazio nella programmazione triennale, pena l'esclusione di SC/SSD fortemente carenti di risorse umane e/o in evidente sofferenza didattica. In tal caso il Dipartimento dovrebbe impegnarsi a inserire il SC/SSD in una

successiva programmazione triennale, tenendo conto dei vincoli relativi al limite massimo di dodici anni previsto dall'art. 22 comma 9 della Legge 240/2010.

2) di inserire nell'accettazione della proroga da parte dell'interessato la seguente dichiarazione: *“accetto la proroga consapevole che la delibera del Dipartimento prevede/non prevede l'inserimento in programmazione triennale del Settore Concorsuale e del Settore Scientifico Disciplinare oggetto del contratto di cui sono titolare, come disposto dalla normativa vigente”*.

Sul punto 9 dell'O.D.G. **«REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329;
- visto il *Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, emanato con Decreto rettorale 11 novembre 2014, n. 1111;
- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità emanato con Decreto rettorale 8 maggio 2014, n. 405;
- tenuto conto della necessità di modificare il *“Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, per renderne più facile l'applicazione, disciplinare compiutamente alcune disposizioni normative, e rivedere il numero di ore di didattica frontale in dipendenza di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta dell'11 marzo 2015 in materia di disciplina sui doveri didattici dei docenti, oltreché per eliminare alcuni refusi e incongruenze rilevati nel corso dell'espletamento delle relative procedure;
- preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Commissione Affari Generali e Normativi, nella seduta del 12 gennaio 2017, con le seguenti osservazioni:
 - art. 4, comma 3: la Commissione sottopone alla valutazione del Senato Accademico la possibilità di riconsiderare il numero massimo di ore di svolgimento dell'attività didattica frontale in modo tale che risulti adeguato ai crediti attribuiti nei singoli corsi;
 - art. 6, comma 1: cassare l'integrazione "ivi compresi quelli su fondi di altri soggetti pubblici o privati";
 - art.6, comma 3: cassare l'integrazione "previa acquisizione del parere della scuole di riferimento";
 - art.9, comma 1: cassare "a maggioranza degli aventi diritto" e dopo la frase "nella composizione ristretta dei professori di ruolo" aggiungere "e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato";
 - art.21, comma 6: la Commissione sospende la valutazione in attesa degli aggiornamenti normativi annunciati dal Rettore in fase ancora di definitiva elaborazione;
- ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalla Commissione Affari Generali e Normativi;
- considerato che il Comitato Tecnico-Amministrativo, nella seduta del 13 gennaio 2017, ha condiviso le proposte avanzate dalla Commissione Affari Generali e Normativi ed espresso parere favorevole sul testo del Regolamento;
- tenuto conto che la bozza del Regolamento è stata successivamente modificata all'art. 21, comma 6, che così dispone: *“La proroga del contratto su fondi esterni è disciplinata da apposite delibere degli Organi di Governo”*;
- considerato che detta disciplina è contenuta nella pratica *“Proroga di ricercatori a tempo determinato gravanti su fondi esterni”* sottoposta al Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna;
- preso atto che di tale modifica è stata data informazione alla Commissione Affari Generali e Normativi e al Comitato Tecnico-Amministrativo in data 23 gennaio 2017;
- preso atto altresì che il Senato Accademico è chiamato ad esprimere il proprio parere nella seduta straordinaria del 30 gennaio p.v.;
- avuto riguardo delle osservazioni emerse nel corso della discussione intervenienti sugli artt. 4, 6 e 9,

DELIBERA

di approvare il *“Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”* nel testo di seguito riportato, nelle more dell'acquisizione del parere del Senato Accademico, apportando allo stesso le seguenti modifiche:

Art. 4, c. 3: il limite massimo di ore di didattica frontale per i ricercatori a tempo pieno di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) viene elevato ad un massimo di 72 ore mentre per i ricercatori di cui alla lettera b) tale limite viene elevato a 96 ore. Restano invariati i limiti minimi rispettivamente di 32 e 64 ore;

Art. 6, c. 1: sostituire “contratti” con “bandi”;

Art. 9, c. 3: aggiungere dopo “possono far parte della Commissione solo professori Ordinari e Associati” la seguente frase “che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e [...]”.

«Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n.

240

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato, in armonia con i principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e nel rispetto del Codice Etico.

Articolo 2

Natura del rapporto

1. Il rapporto di lavoro, disciplinato dal presente Regolamento, si instaura fra l'Università degli Studi di Firenze ed il ricercatore mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, previste per il lavoro dipendente anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme inerenti lo stato giuridico dei ricercatori a tempo indeterminato.

3. La competenza disciplinare è esercitata ai sensi dell'art. 10 della legge 240/2010.

4. La titolarità dei contratti disciplinati dal presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento di tali contratti costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Articolo 3

Tipologie contrattuali

1. I ricercatori possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto:

a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 240/2010, di durata triennale, prorogabili per soli due anni per una sola volta, previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. del 24 maggio 2011, n. 242;

b) contratti di cui alla lettera b) dell'articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, di durata triennale, non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti, assegni o borse di studio come specificato all'art. 8, comma 2, del presente Regolamento.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di tipologia b), l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della medesima legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore Associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), stessa legge. Le procedure sono disciplinate dal regolamento di Ateneo in materia di chiamata dei professori Ordinari e Associati.

Articolo 4

Impegno orario e oggetto della prestazione

1. I contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente Regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito; i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del presente Regolamento sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

2. I ricercatori sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1500 ore di lavoro annue, di cui 350 ore dedicate ad attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, se in regime di tempo pieno e per un totale di 750 ore, di cui 200 ore dedicate ad attività didattica di didattica integrativa e di servizio agli studenti, se in regime di tempo definito.

3. L'attività di didattica frontale è svolta nei Corsi di Studio, di Dottorato di Ricerca e nelle Scuole di Specializzazione, sulla base delle esigenze dell'offerta formativa dell'Ateneo, con il seguente impegno:

- per i ricercatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) da un minimo di 32 a un massimo di 72 ore se a tempo pieno e da un minimo di 21 a un massimo di 42 ore se a tempo definito;
- per i ricercatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) da un minimo di 64 a un massimo di 96 ore.

4. Possono essere affidati e retribuiti insegnamenti nei Master a condizione che gli interessati abbiano svolto almeno 64 ore di attività didattica frontale se a tempo pieno e 40 se a tempo definito.

5. I ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale svolgono la predetta attività con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le strutture sanitarie.

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla stipula dei contratti possono essere a carico di fondi di Ateneo, del Dipartimento, nonché di altri soggetti pubblici o privati.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di finanziamento:

- a. convenzioni stipulate dal Dipartimento con enti pubblici o privati prima dell'emanazione del bando di selezione, che prevedano esplicitamente la destinazione di fondi per il reclutamento del ricercatore;
 - b. progetti di ricerca con enti pubblici o privati nei quali sia prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti di ricercatore a tempo determinato.
3. Il finanziamento deve garantire l'integrale copertura degli oneri per l'importo e la durata del contratto di ricercatore di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), ovvero per un importo non inferiore al costo medio quindicennale di un professore Associato per i posti di ricercatore di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), incrementato del 5% annuo per gli aumenti retributivi annuali.
4. Il finanziatore, nel caso in cui non versi l'intero importo all'atto della stipula della convenzione, è tenuto a presentare adeguata garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Sono esentate dalla presentazione della fideiussione le Aziende Ospedaliero-Universitarie che concorrono con l'Ateneo alla programmazione integrata.
5. Le convenzioni che il Dipartimento intende stipulare devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6

Attivazione del bando

1. L'attivazione dei bandi di cui al presente Regolamento, rientra nell'ambito della programmazione triennale ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) della legge 240/2010. A tal fine i Dipartimenti trasmettono al Rettore, per l'approvazione degli organi di governo, la proposta di attivazione dei bandi per il reclutamento dei ricercatori, secondo la tempistica definita dagli stessi organi.
2. La programmazione deve assicurare la sostenibilità, per l'intera durata del contratto o della proroga, di tutti gli oneri stipendiali, ai sensi della normativa vigente. Gli Organi di governo, in sede di approvazione di contratti di tipologia b), devono verificare la sostenibilità degli oneri derivanti dall'eventuale esito positivo della valutazione di cui al comma 5 dell'art. 24 della legge 240/2010.
3. La proposta di attivazione dei bandi adottata dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato, contiene i seguenti elementi:
 - a. l'indicazione, debitamente motivata, della modalità di reclutamento;
 - b. le motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l'esigenza del reclutamento;
 - c. l'indicazione, in caso di contratto su fondi esterni, dell'attività di ricerca che il ricercatore deve svolgere;
 - d. il parere dell'altro Dipartimento referente, ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti, qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico-disciplinare indicato nella procedura;
 - e. il settore concorsuale ed il profilo da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f. l'intesa con l'Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, in caso di attivazione di contratti relativi a settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale;
 - g. le informazioni sulle specifiche funzioni del ricercatore, ivi compresa l'attività didattica richiesta;
 - h. il numero massimo delle pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
 - i. l'indicazione di almeno una lingua straniera;
 - j. la tipologia del contratto ed eventuale prorogabilità, ove si tratti di contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento;
 - k. il regime d'impegno per la tipologia a);
 - l. la copertura finanziaria del contratto, come specificato all'art. 5.
4. la proposta di attivazione del bando deliberata dal Dipartimento è sottoposta all'approvazione degli Organi di governo.

CAPO II RECLUTAMENTO

Articolo 7

Procedura selettiva

1. Il Rettore, a seguito dell'approvazione da parte degli Organi di governo, indice la procedura selettiva. Nel bando sono indicati:
 - a. il settore concorsuale e il profilo da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b. le informazioni sulle specifiche funzioni del ricercatore, ivi compresa l'attività didattica richiesta;
 - c. il Dipartimento di afferenza;
 - d. i requisiti per l'ammissione, secondo quanto disposto dal successivo articolo 8;
 - e. il numero massimo delle pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
 - f. la tipologia del contratto (categoria a o b) e del relativo regime d'impegno (pieno o definito per la tipologia a);
 - g. il trattamento retributivo e la relativa copertura finanziaria;
-

- h. la/e lingua/e straniera/e richiesta/e; per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
 - i. l'eventuale attività assistenziale secondo modalità concordate con l'Azienda Sanitaria interessata, del titolo di studio richiesto e l'individuazione della struttura assistenziale presso la quale sarà svolta tale attività;
 - j. il termine e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.
2. L'avviso di selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; dal giorno successivo alla data di pubblicazione decorrono trenta giorni per la presentazione delle domande. Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Articolo 8

Requisiti di partecipazione alle selezioni e titoli preferenziali

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Inoltre, limitatamente ai contratti di cui alla lettera b) dell'articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, sono ammessi a partecipare:
 - a. coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, e che abbiano usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge 449/97 o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 398/89, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; ai fini della maturazione del periodo minimo triennale, sono cumulabili le attività svolte nelle tipologie predette;
ovvero
 - b. abbiano usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 240/2010, ancorché non in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica;
ovvero
 - c. che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore Ordinario e Associato di cui all'art. 16 della legge 240/2010;
ovvero
 - d. che siano in possesso del titolo di specializzazione medica;
ovvero
 - e. abbiano usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005, ancorché non in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica. Le attività svolte per periodi inferiori ai tre anni in qualità di titolare di contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3 della legge 240/2010, nonché di quelli stipulati ai sensi dell'art.1, comma 14, della legge 230/2005, sono cumulabili alle attività di cui alla lettera a. del presente comma. In tal caso, ai fini della partecipazione è richiesto il titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
4. Non sono ammessi alle selezioni:
 - a. coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 240/2010 presso l'Ateneo di Firenze o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della medesima legge per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi;
 - b. i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori Ordinari o Associati o come ricercatori ancorché cessati dal servizio;
 - c. coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
5. Il responsabile del procedimento controlla le domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati.

Articolo 9

Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, ed è composta da tre membri scelti fra professori Ordinari e Associati. La delibera è adottata nella composizione ristretta dei professori di ruolo e ai Ricercatori a tempo indeterminato e determinato.
 2. La Commissione è composta da professori Ordinari e Associati appartenenti al/ai settore/i scientifico disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macro settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell'Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando.
-

Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, almeno uno dei componenti la Commissione deve essere esterno all'Ateneo. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera b) del medesimo articolo la Commissione è composta da almeno due membri esterni. I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero ad istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore Ordinario o Associato e che abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell'adozione dell'apposito Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.

4. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.

5. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo. Eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

7. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

Articolo 10

Attività della Commissione

1. La Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di massima per la valutazione del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.

2. I criteri adottati sono pubblicati sul sito di Ateneo. Decorso sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.

3. Effettuata la valutazione con motivato giudizio analitico del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi alla discussione di cui al comma 4 del presente articolo tutti i candidati se il numero totale degli stessi non è superiore a sei; in caso contrario, in base ai risultati della valutazione preliminare, sono ammessi i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del totale, e comunque in numero non inferiore a sei unità.

4. La discussione è pubblica ed avviene con riferimento ai titoli e alla produzione scientifica del candidato. La Commissione attribuisce un punteggio a ciascuno dei titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate solo a seguito della discussione.

5. Sono esclusi esami scritti e orali ad eccezione di una prova orale, contestuale alla discussione, volta ad accertare l'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera, oltre che della lingua italiana per i candidati stranieri.

6. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Al termine della valutazione la Commissione, individua il candidato idoneo e il relativo settore scientifico-disciplinare.

7. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro sei mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di due mesi ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

8. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 11

Proposta di chiamata

1. All'esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del candidato idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati. La delibera di proposta di

chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato idoneo, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.

2. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato selezionato con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1.

3. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore concorsuale per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti.

4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Stipula del contratto

1. Il Rettore, a seguito dell'approvazione della chiamata, invita il ricercatore a presentare la documentazione prevista e stipula il contratto individuale di lavoro.

2. Il contratto di diritto privato deve contenere le seguenti indicazioni:

a. date di inizio e fine del rapporto di lavoro;

b. descrizione delle attività di ricerca, compresa l'eventuale attività assistenziale;

c. impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, con l'indicazione delle ore dedicate all'attività di didattica frontale, in ossequio a quanto stabilito dal precedente articolo 4, comma 3;

d. trattamento economico complessivo;

e. trattamento previdenziale ed assistenziale;

f. Dipartimento di afferenza e struttura assistenziale per i settori clinici;

g. settore scientifico-disciplinare e settore concorsuale;

h. modalità e frequenza di verifica dell'attività svolta;

i. periodo di prova quantificato ai sensi del successivo art. 14;

j. possibilità di recesso unilaterale da parte del ricercatore previo preavviso scritto di almeno trenta giorni.

3. E' vietato stipulare contratti con coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.

Articolo 13

Deroghe

1. In deroga al presente Regolamento l'Università può stipulare contratti di lavoro di tipo subordinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 230/2005.

CAPO III RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 14

Periodo di prova

1. Il ricercatore è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte.

Articolo 15

Attività dei ricercatori

1. Il ricercatore annota nell'apposito registro delle lezioni i dati relativi all'attività didattica svolta, come previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Al termine di ogni anno il ricercatore consegna al Direttore del Dipartimento una relazione sull'attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. Alla scadenza del contratto le relazioni dovranno essere depositate presso la direzione del Dipartimento interessato.

3. In caso di proposta di proroga del contratto da parte del Dipartimento, il ricercatore consegna la relazione del terzo anno di contratto, anticipatamente rispetto a quanto previsto al comma 2, nei termini indicati dal Direttore del Dipartimento.

Articolo 16

Trattamento economico

1. Il trattamento economico per i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato (classe 0) a seconda del regime di impegno scelto.

2. Il trattamento economico onnicomprensivo per i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno (classe 0) elevato fino a un massimo del 30%, alla stregua dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il trattamento economico relativo all'attività assistenziale è determinato dall'Azienda Sanitaria presso la quale è svolta detta attività.

Articolo 17

Incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 30/3/2001, n. 165 e dal Regolamento di Ateneo in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore, il contratto del ricercatore è incompatibile con:

- a. la titolarità di analoghi contratti anche in altre sedi universitarie e qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, ai sensi della normativa vigente;
 - b. lo svolgimento del dottorato di ricerca, o la frequenza di scuole di specializzazione, anche presso altre sedi universitarie;
 - c. la titolarità di assegni o borse di ricerca post-laurea o post-dottorato, anche presso altre sedi universitarie.
2. Per tutto il periodo di durata del contratto i dipendenti di amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ed assistenziali ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Articolo 18

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti.
2. Il ricercatore in caso di recesso è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni, ad eccezione di assunzione in altra categoria presso l'Ateneo. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha diritto di trattenere al ricercatore un importo pari alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
3. Il recesso dal contratto potrà comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto da parte dell'Università la mancata presentazione della relazione di cui all'art. 15, comma 2, nonché la grave violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 17 del presente Regolamento.

Articolo 19

Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di una innovazione, suscettibile di brevetto, realizzata dai contrattisti di cui al presente Regolamento nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata dalla legislazione vigente in materia, dai Regolamenti di Ateneo e dalle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

Articolo 20

Fondi di Ateneo a garanzia della maternità

1. Nei periodi di congedo obbligatorio per maternità e paternità il ricercatore ha diritto ad un assegno pari al trattamento economico in godimento.
2. In caso di contratti su finanziamenti esterni, i relativi oneri gravano su un fondo appositamente costituito all'interno del bilancio di Ateneo, alimentato dalle trattenute effettuate dall'Ateneo sulle attività delle strutture di ricerca.

CAPO IV PROROGA DEL CONTRATTO

Articolo 21

Procedura per la proroga del contratto

1. Il contratto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), può essere prorogato per una sola volta e per soli due anni.
 2. La proposta di proroga del contratto è sottoposta al Consiglio del Dipartimento unitamente alla relazione predisposta da un professore nominato dal Direttore del Dipartimento (Relatore ad hoc). La delibera, adottata dal Consiglio nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei professori di ruolo, deve contenere i seguenti elementi:
 - a. le motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l'esigenza della proroga;
 - b. la valutazione positiva dell'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore sulla base della relazione predisposta dal Relatore;deve, altresì, dare atto:
 - a. del consenso dell'interessato;
 - b. dell'intesa con l'Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, in caso di contratti che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale;
 - c. della copertura finanziaria del contratto, in caso di proroghe di contratti a valere su fondi esterni.
 3. Il Dipartimento sottopone la proposta di proroga alla commissione prevista dall'art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, dandone contestualmente comunicazione al Rettore, sei mesi prima della scadenza del contratto. La Commissione, unica per ognuna delle aree di ricerca di Ateneo, come definite dallo Statuto, e composta da un numero di membri pari al numero dei direttori dell'area stessa, è nominata con decreto del Rettore.
 4. La commissione valuta l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore, anche sulla base della delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento.
 5. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 3, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
 6. La proroga del contratto su fondi esterni è disciplinata da apposite delibere degli Organi di Governo.
-

7. Il Rettore, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, invita il ricercatore alla sottoscrizione della proroga del contratto.

Articolo 22

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al Decreto rettorale 11 novembre 2014, n. 1111.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione."

Sul punto 10 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*";
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "*Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*";
- visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- vista la legge 5 novembre 2005, n. 230 "*Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*";
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*", e in particolare gli articoli 18, Chiamata dei professori, e 24, Ricercatori a tempo determinato, commi 5 e 6;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329;
- visto il "*Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità*", emanato con decreto rettorale 8 maggio 2014, n. 405;
- visto il "*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia*", emanato con decreto rettorale 20 dicembre 2014, n. 1320;
- tenuto conto della necessità di modificare il "*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia*" per renderne più facile l'applicazione e disciplinare compiutamente alcune disposizioni normative, oltreché per eliminare alcuni refusi e incongruenze rilevati nel corso dell'espletamento delle relative procedure;
- preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Commissione Affari Generali e Normativi, nella seduta del 12 gennaio 2017, con le seguenti osservazioni: all' art. 5, comma 1, cassare "*a maggioranza degli aventi diritto*" e dopo la frase "*nella composizione ristretta ai professori ordinari*" aggiungere "*per le procedure per ordinario ovvero ai professori ordinari e associati per le procedure di associato*";
- preso atto, altresì, del parere favorevole reso nel merito dal Comitato Tecnico-Amministrativo, nella riunione del 13 gennaio 2017, che ha condiviso le proposte avanzate dalla Commissione Affari Generali e Normativi, proponendo al contempo la seguente modifica: all'art. 2, comma 2, lettera b), b.3: sostituire le parole "*per la fascia corrispondente a quella ...*" con "*per il ruolo corrispondente a quello ...*";
- ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalla Commissione Affari Generali e Normativi e dal Comitato Tecnico Amministrativo;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 17 gennaio 2017;
- considerato che a seguito di un ulteriore approfondimento della normativa di riferimento, è emersa la necessità di disciplinare anche la previsione di cui all'art. 29, comma 4, della legge 240/2010 che testualmente dispone: "*Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore Associato e Ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità [...]*";
- ritenuto opportuno, di conseguenza, integrare il Regolamento con il Capo IV "*Chiamata di idonei ex legge 210/1998, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, legge 240/2010*";
- preso atto che dell'integrazione è stata data informazione alla Commissione Affari Generali e Normativi e al Comitato Tecnico-Amministrativo in data 20 gennaio 2017;
- considerato che il testo approvato nella presente seduta sarà sottoposto nuovamente al parere del Senato Accademico nella seduta straordinaria del 30 gennaio;
- avuto riguardo delle osservazioni emerse nel corso della discussione in relazione all' Art. 5,

DELIBERA

di approvare il “*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati*” nel testo di seguito riportato, nelle more dell’acquisizione del parere del Senato Accademico, apportando allo stesso la seguente modifica:
Art. 5, c. 3: aggiungere dopo “possono far parte della Commissione solo professori Ordinari” la seguente frase “che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e [...]”.

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati

TITOLO 1

Ambito di applicazione e programmazione

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la procedura di chiamata dei professori Ordinari e Associati, di chiamata diretta ai sensi dell’articolo 1, comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230, in armonia con i principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 in data 11 marzo 2005 e nel rispetto del Codice Etico.

2. I professori Ordinari e Associati sono reclutati nell’ambito della programmazione triennale, ai sensi della normativa vigente.

TITOLO 2

Procedura di copertura dei posti ai sensi degli articoli 18 e 24 legge 240/2010

Articolo 2

Procedura di attivazione

1. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della programmazione del personale, il Consiglio di Dipartimento delibera la richiesta di copertura dei posti di professore Ordinario e Associato a maggioranza assoluta dei professori Ordinari, per la chiamata di professori Ordinari, e dei professori Ordinari e Associati, per la chiamata di professori Associati.

2. Nella delibera il Dipartimento dovrà indicare:

a) il ruolo da coprire;

b) le modalità di copertura del posto nonché le motivazioni relative alla scelta:

b.1. chiamata all’esito della procedura selettiva di cui all’art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010;

b.2. chiamata all’esito della procedura valutativa di cui all’art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per i ricercatori a tempo determinato di tipologia b);

b.3. chiamata all’esito della procedura valutativa di cui all’art. 24, comma 6, della legge 240/2010, per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della stessa legge;

b.4. chiamata ai sensi dell’art. 29, comma 4, della legge 240/2010 di coloro che hanno conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210;

c) la copertura finanziaria del posto di professore per il quale è indetta la procedura;

d) il settore concorsuale e il profilo definito esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente;

e) il parere dell’altro Dipartimento referente, qualora il Dipartimento non sia unico referente del/i settore/i scientifico-disciplinare/i indicato/i nella procedura;

f) le specifiche funzioni che il Professore sarà chiamato a svolgere;

g) il riferimento, in caso di settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, all’intesa raggiunta con l’Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, presso la quale verrà prestata l’attività assistenziale, nonché il titolo di studio richiesto.

Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 2, lett. b) b.1., del presente articolo:

h) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 12;

i) l’indicazione dell’accertamento delle competenze linguistiche del candidato per gli insegnamenti da tenersi in lingua straniera.

Capo I

Copertura dei posti mediante procedura selettiva ai sensi dell’articolo 18 legge 240/2010

Articolo 3

Indizione della procedura di selezione

1. Alla selezione di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) b.1., si procede mediante bando pubblico.

2. La procedura è svolta previa emanazione, da parte del Rettore, di un bando pubblicato sull’Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea. L’avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.

4. Il bando deve contenere:

- a) l'indicazione del ruolo da coprire;
- b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto ed il profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) il Dipartimento di afferenza, coincidente con quello che ha richiesto la copertura del posto oggetto del bando;
- d) le specifiche funzioni che il Professore sarà chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico) ivi compresa, per i settori clinici, l'indicazione dell'attività assistenziale, secondo modalità concordate con l'Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, della struttura assistenziale presso la quale sarà svolta tale attività, nonché del titolo di studio richiesto;
- e) le informazioni sui diritti e i doveri del docente e sul trattamento economico e previdenziale;
- f) i requisiti di ammissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- g) il numero massimo di pubblicazioni che il candidato può trasmettere, comunque non inferiore a dodici;
- h) la previsione dello svolgimento di una prova didattica con esclusione per il candidato che sia già professore Ordinario o Associato in Università italiane, o abbia svolto negli ultimi cinque anni e in tre anni accademici distinti attività didattica frontale non inferiore a 35 ore nel/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando in corsi di laurea o laurea magistrale presso Atenei italiani;
- i) l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
- j) le modalità di svolgimento delle procedure di selezione secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento;
- k) la previsione della valutazione del curriculum e delle competenze scientifiche e didattiche ispirate a standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili, esaminando in particolare:
 - k.I) per la produzione scientifica del candidato, previa l'individuazione analitica dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione:
 1. originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico,
 2. congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari, per i quali è bandita la procedura,
 3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica,
 4. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
 - k.II) per l'attività scientifica, didattica e i servizi prestati:
 1. l'attività di coordinamento e organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca,
 2. l'attività didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di ricerca, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
 3. l'attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali in cui siano richieste tali specifiche competenze;
- l) il termine e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.

Articolo 4

Requisiti di ammissione alla selezione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non ancora nominati in ruolo;
 - b) studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per il settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale oggetto del bando, ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non ancora nominati in ruolo, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, della legge 240/2010;
 - c) professori già in servizio, presso altri Atenei, nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, ovvero ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, o che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica nazionale nel settore concorsuale oggetto del bando, ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.
 2. L'Ateneo emette bandi formulati in coerenza con quanto previsto all'art.18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. Alle relative procedure possono partecipare esclusivamente coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'Università di Firenze.
-

3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

4. Non sono ammessi a partecipare coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

5. Il responsabile del procedimento controlla le domande pervenute, predispose l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati.

Articolo 5

Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato ed è composta da tre o cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all'Università di Firenze. La delibera è adottata nella composizione ristretta ai professori Ordinari per le procedure per Ordinario, ovvero ai professori Ordinari ed Associati per le procedure di Associato.

2. La Commissione è composta da Ordinari appartenenti al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge in ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell'Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore. La determinazione del numero è rimessa al Dipartimento richiedente, anche in funzione della consistenza numerica del settore concorsuale e della specificità dell'ambito disciplinare.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell'adozione dell'apposito Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori Ordinari che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.

4. I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico-disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di professore Ordinario e che abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

5. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.

6. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di ricasazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione di valutazione da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione. Se la causa di ricasazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.

8. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

Articolo 6

Modalità di svolgimento della selezione

1. La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro, predetermina, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3, comma 4, lett. k) del presente Regolamento, i criteri di massima in ordine alla valutazione di:

- a) pubblicazioni scientifiche
- b) curriculum riferito all'attività scientifica
- c) curriculum riferito all'attività didattica.

2. Una volta presa visione dell'elenco dei candidati, i membri della Commissione verificano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi fra di loro e i candidati.

3. I criteri adottati sono pubblicati sul sito di Ateneo. Decorso sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.

4. Per la prova didattica la Commissione individua cinque argomenti inerenti a temi generali e metodologici del/i settore/i oggetto del bando. Ventiquattro ore prima dello svolgimento della lezione, il candidato estrae a sorte tre argomenti, sui cinque proposti, e ne sceglie uno seduta stante. La lezione, da tenersi pubblicamente, è valutata

positivamente e pertanto considerata superata con giudizio di idoneità, o negativamente, e pertanto non superata con giudizio di non idoneità. La non idoneità è motivata dalla commissione in modo circostanziato.

5. La valutazione dell'attività didattica, desumibile dal curriculum, attiene esclusivamente a quella eccedente a quanto indicato all'art. 3, comma 4, lett. h).

6. Qualora il bando preveda l'accertamento delle competenze linguistiche, ovvero della conoscenza della lingua italiana da parte di candidati stranieri, la Commissione individua con congruo anticipo la data del relativo colloquio.

7. La data e l'orario della convocazione per la scelta della prova didattica e l'accertamento delle competenze linguistiche, se previste, sono pubblicati con congruo anticipo sul sito di Ateneo.

8. Al termine della valutazione la Commissione individua il candidato idoneo indicando il relativo settore scientifico-disciplinare.

9. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di due mesi, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

10. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 7

Chiamata del candidato selezionato

1. Il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula la proposta di chiamata del candidato idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari, nel caso di chiamata di un professore Ordinario, e dei professori Ordinari e Associati, nel caso di chiamata di un professore Associato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo. La delibera del Consiglio di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato idoneo, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.

2. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato selezionato con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1.

3. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti.

4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di approvazione della chiamata, il candidato idoneo è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore.

6. Non si può procedere alla nomina dell'idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.

Capo II

Copertura mediante chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 5, legge 240/2010

Articolo 8

Attivazione della procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della legge 240/2010, il Dipartimento, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, attiva la procedura per la valutazione del titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della stessa legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore Associato, chiedendo all'interessato la relazione sull'attività svolta.

2. Il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto. La valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) o dell'art. 29, comma 5 della legge 240/2010. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente articolo.

3. A seguito dell'approvazione della procedura da parte degli Organi di Governo, il Rettore nomina la Commissione, su proposta del Dipartimento interessato.

Articolo 9

Commissione di valutazione

1. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'articolo 5 del presente Regolamento.
2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
3. La Commissione, nelle more dell'adozione dell'apposito Regolamento, effettua la valutazione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri definiti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
4. La Commissione esprime la valutazione in merito al ricercatore con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.
5. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 10

Chiamata in ruolo del professore Associato

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati.
2. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di approvazione della chiamata, il ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo di professore Associato con provvedimento del Rettore.
4. Non si può procedere alla nomina dell'idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.

Capo III

Copertura mediate chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 6, legge 240/2010

Articolo 11

Indizione della procedura di valutazione

1. Il Rettore, successivamente all'approvazione da parte del Dipartimento della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) b.3. del presente Regolamento, indice la procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore Ordinario e Associato di professori Associati e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 legge 240/2010.
2. Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo e indica il termine, non inferiore a 30 giorni, di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.
3. Il responsabile del procedimento controlla le domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati.

Articolo 12

Commissione di valutazione

1. La nomina e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 5 del presente Regolamento.
 2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
 3. La procedura di valutazione prevede un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica e di ricerca, nonché sull'eventuale attività assistenziale, e un giudizio complessivo sul candidato.
 4. Qualora vi siano più candidati, la procedura di valutazione dovrà essere svolta con modalità che assicurino anche la comparazione dei medesimi.
 5. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione in merito ai candidati e individua l'idoneo a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca, ed eventualmente assistenziali, per le quali è stato pubblicato il bando, indicando il settore scientifico-disciplinare al quale il Dipartimento dovrà attenersi per la chiamata.
-

6. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 13

Chiamata in ruolo del Professore Associato o Ordinario

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del Professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari, nel caso di chiamata di un professore Ordinario e di professori Ordinari e Associati nel caso di chiamata di un professore Associato.
2. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il Professore con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1.
3. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti.
4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di approvazione della chiamata, il candidato idoneo è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore.
6. Non si può procedere alla nomina dell'idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.

Capo IV

Chiamata di idonei ex legge 210/1998, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, legge 240/2010

Articolo 14

Procedura di chiamata

1. Possono essere destinatari di chiamata coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore Associato e Ordinario, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità.
2. Le proposte motivate di chiamata sono assunte dal Consiglio del Dipartimento referente del settore scientifico-disciplinare dell'idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari, nel caso di chiamata di professore Ordinario, e dei professori Ordinari e Associati, nel caso di chiamata di professore Associato. Qualora il Dipartimento non sia unico referente, è acquisito il parere dell'altro Dipartimento referente.
3. Non si può procedere alla chiamata dell'idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.
4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Dopo un triennio dall'immissione in ruolo il professore è sottoposto ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione del Dipartimento, sull'attività didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal MIUR.

TITOLO 3

Procedura di copertura dei posti per chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, legge 230/2005

Articolo 15

Procedura di attivazione

1. Le proposte motivate di chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono assunte dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza dei due terzi nella composizione limitata al ruolo corrispondente ed a quelli superiori.
 2. Non è consentita al Dipartimento la proposta di chiamata di coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
 3. Qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico-disciplinare indicato nella procedura, è acquisito il parere dell'altro Dipartimento referente.
 4. La delibera deve contenere:
 - a. l'indicazione, debitamente motivata, della modalità di reclutamento;
 - b. l'indicazione delle necessità didattiche e scientifiche che giustificano la richiesta di un nuovo posto sul settore scientifico-disciplinare oggetto del bando;
 - c. l'individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti previsti dalla norma sopracitata e di un *curriculum vitae* adeguato alle esigenze di cui al punto b.;
-

- d. il settore concorsuale che deve necessariamente includere il settore scientifico-disciplinare di cui il Dipartimento è referente;
- e. il parere dell'altro eventuale Dipartimento referente;
- f. la modalità di copertura finanziaria;
- g. il riferimento, in caso di settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, all'intesa raggiunta con l'Azienda sanitaria presso la quale verrà prestata l'attività assistenziale.

Articolo 16

Nomina in ruolo

1. La proposta del Dipartimento è approvata dagli Organi di Governo e inviata al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per il rilascio del prescritto nulla-osta alla nomina.
2. Acquisito il nulla-osta del Ministero, la nomina è disposta con provvedimento del Rettore che ne determina anche la relativa classe stipendiale.

Articolo 17

Norma transitoria

1. La procedura di cui al Titolo 2, Capo III del presente Regolamento può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 18

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di cui al Decreto rettorale 20 dicembre 2014, n. 1320.

Sul punto 12 dell'O.D.G. «**DETERMINAZIONE IN TERMINI DI PUOR DELL'EVENTUALE MAGGIORE COSTO DERIVANTE DAL TRASFERIMENTO DI DOCENTI PER SCAMBIO CONTESTUALE DI SEDE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 3, DELLA LEGGE 240/2010 E IMPUTAZIONE AI DIPARTIMENTI INTERESSATI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- visto lo Statuto, e in particolare gli articoli 13 e 14;
- visto l'art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43;
- visto il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 7 che al comma 3 dispone: "*La mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate*";
- vista la Circolare Ministeriale prot. 3096 dell'11 marzo 2015, dalla quale si evince il valore del Punto Organico determinato in 116.000,00 euro;
- visto il Regolamento recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori universitari emanato con D.R. 1682/2015;
- considerato che il Senato Accademico nella seduta del 9 novembre 2016 ha dato mandato "*al Direttore Generale di acquisire attraverso gli uffici competenti un prospetto degli scambi contestuali tra sedi universitarie avvenuti in passato, in cui sia evidenziato il criterio di ripartizione dell'eventuale maggiore costo a carico dell'Ateneo fiorentino, al fine di sottoporlo all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico*";
- preso atto del prospetto predisposto dagli Uffici competenti nel quale sono evidenziate le differenze dei costi derivanti dagli scambi già approvati;
- tenuto conto che con precedente delibera del 25 novembre 2016, dopo avere verificato che le procedure di scambio realizzate finora hanno comportato nel complesso un maggiore onere finanziario per l'Ateneo, contestualmente all'approvazione di uno scambio tra professori associati, è stato deliberato "*di far gravare, per il seguito, l'eventuale maggior costo derivante da scambi contestuali sul budget del Dipartimento proponente*";
- ritenuto, a questo fine, di trasformare in frazione di *PuOr* l'eventuale maggiore costo derivante dalla diversa classe stipendiale di inquadramento del personale docente o ricercatore in ingresso prendendo come riferimento il valore di 1 *PuOr* determinato dal MIUR in 116.000,00 euro;
- valutata l'opportunità di imputare ai Dipartimenti interessati l'eventuale maggiore costo come segue:
 - il 100% dei relativi *PuOr* ai Dipartimenti interessati nel caso in cui lo scambio riguardi due Dipartimenti, previo accordo tra gli stessi in merito alla ripartizione. In tal caso l'accordo e la percentuale di ripartizione devono risultare chiaramente nelle delibere di proposta;
 - il 50% dei relativi *PuOr* al Dipartimento interessato nel caso in cui lo scambio riguardi un solo Dipartimento. In tal caso, il residuo 50% è a carico dell'Ateneo;
- tenuto conto di quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente

nelle sedute del 28 e 29 aprile 2016, nell'ambito dell'approvazione di ulteriori interventi straordinari di cofinanziamento e, precisamente: *“imputazione di 0.20 PuOr al Dipartimento che acquisisce la nuova unità di personale e la contestuale attribuzione di 0.20 PuOr al Dipartimento al quale afferiva il Professore o Ricercatore “in uscita” per lo scambio contestuale tra Atenei, di cui all'articolo 7 della legge 240/2010, riguardante personale afferente a settori scientifico disciplinari incardinati presso Dipartimenti diversi. I PuOr attribuiti sono destinati ad una procedura valutativa per Professore Associato o, in alternativa, ad una procedura selettiva per Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per lo stesso settore scientifico disciplinare del Professore o Ricercatore “in uscita”, o comunque per un altro settore scientifico disciplinare in sofferenza didattica. In tal caso è attribuito un contributo di 0.20 PuOr da parte dell'Amministrazione. Il Dipartimento che intenda attivare un posto di ricercatore di tipologia b) dovrà concorrere con un'ulteriore quota pari a 0.10 PuOr. La stessa previsione si applica anche al caso in cui le procedure di mobilità coinvolgano più di due Dipartimenti; in questo caso al Dipartimento che per effetto dello scambio non subisce variazioni numeriche di personale non è attribuito o imputato alcun PuOr. Per detto intervento non è possibile quantificare un costo complessivo, considerato che ad oggi non risultano richieste di mobilità fra Atenei”*;

- considerato che tale intervento è inteso a favorire la mobilità interuniversitaria del personale accademico, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 citato, oltre che a perfezionare l'organico di Ateneo;
- preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2017, ha espresso parere favorevole raccomandando *“ai dipartimenti di calcolare, per il futuro, come parametro di valutazione nelle proposte di trasferimento dei docenti per scambio contestuale di sede, il costo capitalizzato per la durata della carriera residua dei due soggetti interessati allo scambio”*,

DELIBERA

1. la determinazione in termini di *PuOr* dell'eventuale maggiore costo derivante dal trasferimento di docenti per scambio contestuale di sede ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 240/2010, nel modo seguente:

- maggiore costo / 116.000,00 (valore di 1 *PuOr*);

2. l'imputazione dei *PuOr* derivanti dall'eventuale maggiore costo, determinati secondo quanto previsto al punto precedente, come segue:

- il 100% ai Dipartimenti interessati nel caso in cui lo scambio riguardi due Dipartimenti, previo accordo tra gli stessi in merito alla ripartizione. In tal caso l'accordo e la percentuale di ripartizione devono risultare chiaramente nelle delibere di proposta;
- il 50% al Dipartimento interessato nel caso in cui lo scambio riguardi un solo Dipartimento. In tal caso, il residuo 50% è a carico del bilancio di Ateneo;

RACCOMANDA

ai Dipartimenti di calcolare, per il futuro, come parametro di valutazione nelle proposte di trasferimento dei docenti per scambio contestuale di sede, il costo capitalizzato per la durata della carriera residua dei due soggetti interessati allo scambio.

Sul punto 13 dell'O.D.G. **«COLLOCAMENTO A RIPOSO PROFESSORI ASSOCIATI CHE HANNO OPTATO PER IL REGIME DI CUI ALLA LEGGE 4 DICEMBRE 2005, N. 230»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto di Ateneo;
- visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- visto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e in particolare l'art. 16 *“Prosecuzione del rapporto di lavoro”*;
- vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
- visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133;
- vista la nota del 6 ottobre 2009, con la quale il MIUR, facendo proprio il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, si è espresso nel senso che per coloro i quali non avessero beneficiato della prosecuzione del rapporto ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 503/1992 *“il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato ex lege al termine dell'anno accademico nel quale hanno compiuto il sessantottesimo anno di età”*;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, e in particolare l'art. 25, che dispone che l'articolo 16 del D.lgs. 503/1992 citato non si applica a professori e ricercatori universitari;
- visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. *“Manovra Monti”*), e in particolare l'art. 24;
- preso atto dell'orientamento del Consiglio di Stato che ha risolto la questione argomentando come la legge 230/2005 intenda dettare una nuova disciplina organica, stabile ed unitaria relativa allo stato giuridico dei

professori universitari, sia ordinari che Associati, con generalizzata fissazione dell'età pensionabile per gli stessi a 70 anni;

- viste le delibere degli Organi accademici che a partire dal 2012 hanno individuato nel 1° novembre successivo al compimento del settantesimo anno di età il collocamento a riposo di coloro che, inquadrati nel regime giuridico di cui alla legge 230/2005, avrebbero compiuto 68 anni entro il 31 ottobre del relativo anno;
- considerato che per l'anno 2017 e per gli anni a venire sembra opportuno adottare determinazioni che consentano di definire compiutamente la questione non solo per rispondere alle esigenze dei docenti interessati, che in tal modo sono certi della data di uscita dal mondo del lavoro, ma anche a quelle dell'Amministrazione in materia di programmazione del personale oltre che di eleggibilità alle cariche accademiche;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 47, comma 5, dello Statuto (in attuazione dell'art. 2, comma 11, della legge 240/2010), ovvero che i candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo;
- considerato che l'incertezza della data del collocamento a riposo potrebbe ledere il diritto di eleggibilità a cariche accademiche dei professori Associati che abbiano optato per il regime di cui alla legge 230/2005;
- rilevato che ad oggi risultano aver presentato l'opzione per il regime giuridico in questione 132 professori Associati;
- preso atto dei costi che comporterebbe il collocamento a riposo dei professori Associati che compiono 68 anni nel triennio 2017/2019 il 1° novembre successivo al settantesimo anno di età;
- atteso che nel Bilancio di previsione per l'anno 2017 e pluriennale 2018 e 2019 le cessazioni di tutti i Professori Associati sono state previste, in via prudenziale, il 1° novembre successivo al compimento del settantesimo anno di età;
- tenuto conto, infine, della situazione dell'organico di Ateneo che in questi ultimi anni ha avuto una decurtazione importante conseguente al collocamento a riposo di personale di comprovata esperienza, per cui il mantenimento in servizio dei professori Associati consentirebbe di avvalersi delle relative competenze per un ulteriore biennio;
- preso atto del parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 17 gennaio 2017,

DELIBERA

l'individuazione della data del collocamento a riposo dei Professori Associati che hanno optato per il regime giuridico di cui alla legge 230/2005 nel 1° novembre successivo al compimento del settantesimo anno di età.

Sul punto 14 dell'O.D.G. «**PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) E B)**»

1) Dipartimento di Scienze Giuridiche, settore concorsuale 12/E4 (Diritto dell'Unione Europea), settore scientifico disciplinare IUS/14 (Diritto dell'Unione Europea)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 372 del 10 maggio 2016 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 12/E4 (Diritto dell'Unione Europea), settore scientifico disciplinare IUS/14 (Diritto dell'Unione Europea) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche;
- visto il D.R. n. 628 del 1° agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 1198 del 7 dicembre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Nicole Lazzerini;
- vista la delibera in data 15 dicembre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche ha proposto di chiamare la dott.ssa Lazzerini a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto con decorrenza del contratto dal 1° febbraio 2017, a causa di un impegno personale all'estero della medesima, assunto da tempo e non più modificabile;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° febbraio 2017 in conformità a quanto proposto dal Dipartimento,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Nicole LAZZERINI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale settore concorsuale 12/E4 (Diritto dell'Unione Europea), settore scientifico disciplinare IUS/14 (Diritto dell'Unione Europea) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, con decorrenza del contratto dal 1° febbraio 2017.

2) Dipartimento di Fisica e Astronomia, settore concorsuale 02/A1 (Fisica Sperimentale delle Interazioni

Fondamentali), settore scientifico disciplinare FIS/04 (Fisica Nucleare e Subnucleare)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 371 del 10 maggio 2016 con il quale il Rettore ha indetto, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 02/A1 (Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali), settore scientifico disciplinare FIS/04 (Fisica Nucleare e Subnucleare) presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia;
- visto il D.R. n. 629 del 1° agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 16 del 16 gennaio 2017 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Piergiulio Lenzi;
- vista la delibera in data 17 gennaio 2017 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia ha proposto di chiamare il dott. Lenzi a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° febbraio 2017,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Piergiulio LENZI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 02/A1 (Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali), settore scientifico disciplinare FIS/04 (Fisica Nucleare e Subnucleare) presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia, con decorrenza del contratto dal 1° febbraio 2017.

3) Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, settore concorsuale 13/B1 (Economia Aziendale), settore scientifico disciplinare SECS-P/07 (Economia Aziendale)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 372 del 10 maggio 2016 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 13/B1 (Economia Aziendale), settore scientifico disciplinare SECS-P/07 (Economia Aziendale) presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa;
- visto il D.R. n. 628 del 1° agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 4 del 10 gennaio 2017 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Silvia Fissi;
- vista la delibera in data 24 gennaio 2017 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa ha proposto di chiamare la dott.ssa Fissi a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° febbraio 2017,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Silvia Fissi a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 13/B1 (Economia Aziendale), settore scientifico disciplinare SECS-P/07 (Economia Aziendale) presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, con decorrenza del contratto dal 1° febbraio 2017.

Sul punto 15 dell'O.D.G. «**PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI**»

1) Dipartimento di Biologia, settore concorsuale 05/B2 (Anatomia Comparata e Citologia), settore scientifico disciplinare BIO/06 (Anatomia Comparata e Citologia)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 18 "Chiamata dei professori";
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 1320 del 20 dicembre 2014;
- visto il D.R. n. 817 del 14 settembre 2016, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di Professore Associato per il settore concorsuale 05/B2

(Anatomia Comparata e Citologia), settore scientifico disciplinare BIO/06 (Anatomia Comparata e Citologia) presso il Dipartimento di Biologia;

- visto il D.R. n. 1032 del 28 ottobre 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 1225 del 20 dicembre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il prof. Francesco VANZI;
- vista la delibera del 22 dicembre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il prof. Vanzi a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera,
- valutata l'opportunità di far decorrere la nomina dal 1° febbraio 2017,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del prof. Francesco VANZI a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 05/B2 (Anatomia Comparata e Citologia), settore scientifico disciplinare BIO/06 (Anatomia Comparata e Citologia) presso il Dipartimento di Biologia, con decorrenza della nomina dal 1° febbraio 2017.

2) Dipartimento di Architettura, settore concorsuale 08/F1 (Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale), settore scientifico disciplinare ICAR/21 (Urbanistica)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 18 "Chiamata dei professori";
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 1320 del 20 dicembre 2014;
- visto il D.R. n. 375 del 10 maggio 2016, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di Professore Associato per il settore concorsuale 08/F1 (Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale), settore scientifico disciplinare ICAR/21 (Urbanistica) presso il Dipartimento di Architettura;
- visto il D.R. n. 655 del 2 agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 6 del 10 gennaio 2017 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il prof. Francesco ALBERTI;
- vista la delibera del 18 gennaio 2017 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il prof. Alberti a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere la nomina dal 1° febbraio 2017,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del prof. Francesco ALBERTI a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 08/F1 (Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale), settore scientifico disciplinare ICAR/21 (Urbanistica) presso il Dipartimento di Architettura, con decorrenza della nomina dal 1° febbraio 2017.

3) Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio", settore concorsuale 06/N1 (Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate), settore scientifico disciplinare MED/46 (Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 18 "Chiamata dei professori";
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 1320 del 20 dicembre 2014;
- visto il D.R. n. 375 del 10 maggio 2016, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di Professore Associato per il settore concorsuale 06/N1 (Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate), settore scientifico disciplinare MED/46 (Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio";
- visto il D.R. n. 777 del 31 agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 22 del 17 gennaio 2017 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la prof.ssa Elena Lazzeri;
- vista la delibera del 23 gennaio 2017 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la prof.ssa Lazzeri a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere la nomina dal 1° febbraio 2017,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della prof.ssa Elena LAZZERI a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 06/N1 (Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate), settore scientifico disciplinare MED/46 (Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio", con decorrenza della nomina dal 1° febbraio 2017.

Sul punto 15bis dell'O.D.G. «**RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, COMMA 3, SU FONDI ESTERNI, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il D.lgs. 49 del 29 marzo 2012 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5";
- vista la nota ministeriale n. 8312 del 5 aprile 2013 ad oggetto "Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012. Verifica assunzioni del personale effettuate dal 1/1/2012 al 31/12/2012";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto rettorale 11 novembre 2014, n. 1111;
- vista la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali nella seduta del 23 novembre 2016, relativa alla richiesta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 14/D1 (Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell'Ambiente e del Territorio), settore scientifico-disciplinare SPS/09 (Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro);
- preso atto della documentazione fornita dal Dipartimento:
 - Bando PRIN 2015 - DM 4 novembre 2015, n. 2488;
 - Progetto di ricerca PRIN, ex bando 2015 (prot. n. 2015TXFA8Y) avente come titolo "*Modelli di capitalismo e tipi di democrazia. Politica e politiche nella regolazione delle economie contemporanee*" - durata 36 mesi;
 - Decreto Ministeriale n. 1828 del 20 settembre 2016 di approvazione dei progetti del Macrosettore SH;
 - Decreto Ministeriale n. 2634 del 7 novembre 2016 di ammissione a contributo dei progetti approvati relativi ai Macrosettori LS, PE e SH (Rif. Bando PRIN 2015);
 - Allegato 2 del bando: Criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese;
- preso atto che per lo svolgimento delle attività di ricerca il progetto prevede il costo totale di euro 429.680,00 di cui alla voce A.2.1 - "personale appositamente da reclutare", euro 154.130,00 per l'attivazione di un contratto di Ricercatore a tempo determinato;
- preso atto che a seguito della ripartizione dei contributi tra i progetti approvati con D.M. 2634/2016,00, per lo svolgimento del progetto è assegnato al coordinatore nazionale, prof. Trigilia, un totale di euro 306.188,00 di cui euro 256.703,00 di contributo MIUR ed euro 49.485,00 come quota premiale. La quota di cofinanziamento è pari ad euro 41.462,00;
- vista la nota prot. 183547 del 22 dicembre 2016 con la quale il prof. Trigilia, in merito alla ripartizione delle risorse in voci di spesa, prevede che alla voce A.2.1 sono assegnati euro 125.000,00, presumendo che la procedura di selezione necessiti di almeno 7 mesi dal 5 febbraio 2017, data di inizio progetto;
- preso atto delle precisazioni fornite dal docente citato per cui "*i fondi destinati all'attivazione del contratto triennale da ricercatore (154.121,23 euro) graveranno sulla posta A.2.1. per 29 mensilità (124.153,21 euro) e sulla posta B per 7 mensilità (29.968,02 euro); tale ripartizione è stata effettuata in ottemperanza delle regole di rendicontazione del PRIN, le quali prevedono:*
 - *che si possa rendicontare sulla voce A.2.1. soltanto il numero di mesi uomo effettivamente svolti dal personale reclutato entro i tre anni di durata del progetto (al netto dei tempi di reclutamento);*
 - *che le spese generali (voce B) non sono soggette a rendicontazione e possono coprire anche spese successive alla conclusione del progetto stesso (5 febbraio 2020)";*
- preso atto che l'art. 4 del DM 2634 del 7 novembre 2016 di ammissione a contributo dei progetti approvati relativi ai Macrosettori LS, PE e SH prevede che "*la data di avvio ufficiale dei progetti (decorrenza) è convenzionalmente fissata al 90° giorno dalla data del presente decreto*" e che "*le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data di avvio ufficiale di cui al comma 1*";
- preso atto, che all'art. 5 dello stesso DM è previsto altresì che "*la decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 20 settembre 2016, data dei decreti di approvazione dei*

progetti vincitori del bando PRIN 2015” e che “la data ultima per l’ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale indicata all’art. 4, comma 2. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 60 giorni successivi a tale data, purché relativi a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili”;

- preso atto, di conseguenza, che quanto detto sopra rende necessario rendicontare il costo del contratto del ricercatore a tempo determinato come indicato dal coordinatore del progetto;
- tenuto conto che in merito all’ammissibilità della spesa sulla voce “A.2.1 - personale appositamente da reclutare”, l’Allegato 2 del bando “*Criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione*” prevede: “*Questa voce potrà comprendere il personale che (esclusivamente e direttamente con l’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca) risulti titolare di contratti a tempo determinato, assegni di ricerca, borse di dottorato. Il personale in argomento dovrà essere direttamente impegnato nelle attività di ricerca. [...] I bandi (e i successivi contratti) dovranno contenere l’indicazione del progetto su cui graverà la copertura finanziaria, dell’oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione*”;
- tenuto conto che in ordine alla riscossione del contributo l’art. 8 del DM 2634/2016 prevede che “*il MIUR disporrà l’erogazione in unica soluzione anticipata del contributo di cui all’art. 1, direttamente agli atenei/enti sedi delle unità di ricerca secondo le effettive disponibilità di cassa. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo*”;
- considerato che in data 13 dicembre 2016 sono stati contabilizzati due documenti “*generici entrata*” come segue:
 - euro 256.703,00 (registrazione n. 17) relativi al progetto “CARLOTRIGILIAPRIN2015 Modelli di capitalismo e tipi di democrazia. Politica e politiche nella regolazione delle economie contemporanee”, con descrizione “Incasso PRIN 2015”;
 - euro 49.485,00 (registrazione n. 18) relativi al progetto “CARLOTRIGILIAPRIN2015PREMIALE quota premiale contributo Miur 2015”, con descrizione “Incasso PRIN 2015 quota premiale”;
- atteso che la riscossione delle suddette entrate da parte del Dipartimento è resa esecutiva con l’ordinativo di incasso n. 56329 avente come descrizione “Incasso PRIN 2015 DSPS” che si riferisce, fra l’altro, alle registrazioni nn. 17 e 18 di cui sopra;
- preso atto che il Dipartimento sulle risorse suddette ha emesso una COAN per euro 154.121,23 a garanzia dell’impegno assunto;
- considerato che l’importo complessivo individuato dal Dipartimento a copertura del contratto è congruo con quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del Regolamento in materia;
- considerato, altresì, che la copertura finanziaria rientra tra i “*progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato*”;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 23 gennaio 2017;
- considerato che il Senato Accademico è chiamato a esprimere il proprio parere nella seduta straordinaria del 30 gennaio 2017,

DELIBERA

nelle more dell’acquisizione del parere del Senato Accademico, di approvare l’attivazione, su fondi esterni, di una procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 14/D1 (Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell’Ambiente e del Territorio), settore scientifico-disciplinare SPS/09 (Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro), presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;

PRENDE ATTO

che il posto di Ricercatore in esame è totalmente finanziato con risorse esterne al Fondo di Finanziamento Ordinario, giusta delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 23 novembre 2016;

RACCOMANDA

che il bando e il successivo contratto contengano l’indicazione del progetto su cui graverà la copertura finanziaria, l’oggetto e la durata del rapporto, la remunerazione prevista, le attività da svolgere e le eventuali modalità di esecuzione.

Sul punto 15ter dell’O.D.G. «**RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, COMMA 3, SU FONDI ESTERNI, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”;

- visto il D.lgs. 49 del 29 marzo 2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;
- vista la nota ministeriale n. 8312 del 5 aprile 2013 ad oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012. Verifica assunzioni del personale effettuate dal 1/1/2012 al 31/12/2012”;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con Decreto 11 novembre 2014, n. 1111;
- vista la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale nella seduta del 20 settembre 2016 in ordine alla richiesta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 09/A3 (Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia), settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 (Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine);
- preso atto che il Dipartimento ha emesso una scrittura COAN anticipata di euro 154.121,23, di cui euro 64.121,23 sul progetto RESOLVE, ed euro 90.000,00 sul progetto NEOHIRE;
- preso atto della seguente documentazione fornita dall'Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico:
 - Grant Agreement n. 653511- Progetto RESOLVE;
 - Proposal Submission Form n. 720838-2 NEOHIRE;
 - Proposal Evaluation Form n. 720838-2 NEOHIRE;
- preso atto delle precisazioni fornite dall'ufficio Progetti di Ricerca dell'Area citata:
 - il “GRANT AGREEMENT del progetto RESOLVE (1/5/2015 - 30/04/2018)” prevede “il budget di UNIFI pari a 283.438 (di cui 191.750,40 per il personale) finanziato al 100%”;
 - “per quel che riguarda il progetto NEOHIRE, siamo ancora in fase di negoziazione che dovrebbe concludersi entro il 31/12/2016 perché la decorrenza prevista per il progetto è stata fissata al 1/1/2017. Il progetto avrà durata di 36 mesi ed il finanziamento per UNIFI sarà pari a 259.750 (di cui 184.800 per il personale) finanziato al 100%”;
- tenuto conto che il Dipartimento di Ingegneria Industriale risulta tra i partner di entrambi i progetti citati, che prevedono tra le spese ammissibili quelle del personale che lavora per il beneficiario del finanziamento con contratto di lavoro o equivalente ed assegnato al progetto;
- considerato che nel periodo in cui sono attivi i progetti il costo del contratto trova copertura sulle risorse assegnate alla voce “A.1-costo del personale diretto” del Grant Agreement di RESOLVE e del Proposal Evaluation Form n. 720838-2 NEOHIRE, e che a progetti scaduti, i costi saranno coperti dalle spese generali che maturano su entrambi i progetti;
- ritenuto opportuno prendere in considerazione fin da ora la richiesta di attivazione considerato che la firma del Grant Agreement del NEOHIRE sarà acquisita a brevissimo termine, come precisato dall'Ufficio Progetti di Ricerca dell'Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico;
- considerato che l'importo complessivo individuato dal Dipartimento a copertura del contratto corrisponde a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del Regolamento in materia;
- considerato, altresì, che la copertura finanziaria rientra tra i “progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato”;
- preso atto che Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 23 gennaio 2017, ha espresso “parere favorevole condizionatamente al perfezionamento del progetto sopraindicato”;
- preso atto che l'ufficio Progetti di Ricerca dell'Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico, con nota interna del 25 gennaio, ha precisato che in data 23 gennaio 2017 è stato perfezionato il Grant Agreement del progetto HORIZON 2020 “NEOHIRE”, la cui durata sarà di 36 mesi a partire dal 1° febbraio 2017 e terminerà il 31/1/2020, precisando altresì che il budget di Progetto è rimasto invariato (finanziamento UNIFI 259.750,00);
- considerato che il Senato Accademico è chiamato a esprimere il proprio parere nella seduta straordinaria del 30 gennaio 2017,

DELIBERA

nelle more dell'acquisizione del parere del Senato Accademico, di approvare l'attivazione, su fondi esterni, di una procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 09/A3 (Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia), settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 (Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine), presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale,

PRENDE ATTO

che il posto di Ricercatore in esame è totalmente finanziato con risorse esterne al Fondo di Finanziamento Ordinario, giusta la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale del 20 settembre 2016.

Sul punto 16 dell'O.D.G. «**PROPOSTE DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER L'A.A. 2016-2017 PRESENTATE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA E DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il "Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale" emanato con Decreto Rettorale 22 febbraio 2011 n. 12872 (166), e, in particolare l'art. 2, commi 2 e 3;
- vista la delibera del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia (SCIFOPSI) del 19 dicembre 2016;
- vista la convenzione stipulata il 19 dicembre 2016 tra il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia (SCIFOPSI) e l'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche;
- letto quanto riportato in narrativa in ordine alla descrizione dei corsi;
- preso atto del parere positivo espresso dalla Commissione didattica, nella seduta del 16 gennaio 2017;
- preso atto della delibera adottata sul medesimo argomento dal Senato Accademico nella seduta del 17 gennaio u.s.;
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- visto il vigente Statuto,

delibera

di approvare l'istituzione per l'a.a. 2016/2017 dei corsi di perfezionamento proposti dal Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia (SCIFOPSI) come riportati nel documento che forma parte integrante del presente verbale (All. B).

Sul punto 17 dell'O.D.G. «**PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE AL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE – COINFO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università di Firenze;
- visto lo Statuto del Consorzio CO.IN.FO.;
- vista la nota dell'Assemblea del Consorzio CO.IN.FO del 20 dicembre 2016;
- richiamata la precedente delibera del 29 ottobre 2010,

delibera

di confermare la propria adesione al Consorzio Interuniversitario sulla Formazione - CO.IN.FO. e di provvedere al pagamento della somma di €1.549,37 a titolo di quota associativa dovuta al Consorzio per l'anno 2017.

Detto importo graverà sul conto *CO.04.01.02.01.12.06 quote associative e consortili* del Bilancio di Ateneo.

Sul punto 23 dell'O.D.G. «**COSTITUZIONE DI UN CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO CON SEDE A FIRENZE, DENOMINATO: "STATISTICS FOR ENGINEERING: DESIGN, QUALITY AND RELIABILITY" - STATISTICA PER L'INGEGNERIA: DESIGN, QUALITÀ E AFFIDABILITÀ - ACRONIMO STEERING.**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, e in particolare l'art. 35;
- visto il Regolamento dei Centri di Ricerca emanato con D.R. n. 85 del 10 febbraio 2014;
- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il testo della convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca "Statistics for Engineering: Design, Quality and Reliability" - Statistica per l'Ingegneria: Design, Qualità e Affidabilità - Acronimo StEering;
- tenuto conto che non sono previsti oneri a carico dell'Ateneo;
- tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione ricerca;
- considerato il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 17 gennaio u.s.,

approva

1. la costituzione del Centro interuniversitario di ricerca "Statistics for Engineering: Design, Quality and Reliability" - Statistica per l'Ingegneria: Design, Qualità e Affidabilità - StEering;
2. la sottoscrizione dell'atto costitutivo del Centro StEering, nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 4);

3. la nomina dei proff.: Rossella Berni, Marcantonio Catelani, Marco Pierini, referenti per l'Università degli studi di Firenze, nel Comitato di gestione del Centro interuniversitario di ricerca "Statistics for Engineering: Design, Quality and Reliability" - Statistica per l'Ingegneria: Design, Qualità e Affidabilità - StEering.

Sul punto 24 dell'O.D.G. «**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA BIO-ONCOLOGIA (CINBO)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università di Firenze;
- visto lo Statuto del Consorzio CINBO;
- visto il DR n. 1182 del 04.11.2013 di nomina del Prof. Marco Carini;
- vista la disponibilità manifestata dal docente con mail del 5 gennaio 2017;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico il 17 gennaio u.s.,

esprime parere favorevole

alla nomina del Prof. Marco Carini quale rappresentante dell'Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia (CINBO) per il triennio 2017-2019.

Sul punto 25 dell'O.D.G. «**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'ALTA FORMAZIONE IN MATEMATICA-CIAFM**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità;
- visto lo Statuto del Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica;
- richiamata la precedente delibera del 28 giugno 2013 di nomina del prof. Graziano Gentili quale rappresentante nel Consiglio direttivo del consorzio;
- preso atto della disponibilità manifestata dal prof. Gentili a rivestire nuovamente la carica e tenuto conto del suo curriculum vitae;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 17 gennaio u.s.,

esprime parere favorevole

alla nomina del Prof. Graziano Gentili quale rappresentante dell'Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica per il triennio 2017-2019

Sul punto 26 dell'O.D.G. «**DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COIS (CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE PER LA GESTIONE DEI SITI WEB DI DIRITTO DELLE PERSONE, DELLA FAMIGLIA, DEI CULTI E DELLE CONFESIONI RELIGIOSE)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 1041/93 e successive modifiche;
- visto l'art. 9 dello Statuto del Consorzio Interuniversitario COIS;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 17 gennaio u.s.;
- tenuto conto della disponibilità espressa dal Prof. Luciano Zannotti per una conferma della sua nomina,

esprime parere favorevole

alla nomina del Prof. Luciano Zannotti quale rappresentante dell'Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario di ricerca e documentazione per la gestione di siti web di diritto delle persone, della famiglia, dei culti e delle confessioni religiose (COIS) per il quadriennio 2017-2020.

Sul punto 26bis dell'O.D.G. «**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DI FIRENZE E IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 24/8/2016**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.L. 189/2016 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

- visto il protocollo di intesa sottoscritto il 22 dicembre 2016 tra la C.R.U.I. e il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
- considerato il rilevante interesse dell'Università a promuovere e sviluppare la ricerca nel campo del rischio sismico, mediante l'elaborazione di studi teorici ed applicativi sui temi connessi al rischio sismico;
- considerato che l'Università intende dare il proprio contributo scientifico alla rilevante opera di ricostruzione dei territori appenninici colpiti dagli eventi sismici degli ultimi mesi;
- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università di Firenze;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze,

delibera

la sottoscrizione della convenzione tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, dott. Vasco Errani, e il Rettore dell'Università di Firenze, prof. Luigi Dei, nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 5).

Sul punto 27 dell'O.D.G. «**RIPARTIZIONE DEI PROVENTI CONSEGUENTI ALLO SFRUTTAMENTO DEL BREVETTO DA PARTE DELL'ATENEEO – ART. 6, C. 2, DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLE INVENZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTE DA PERSONALE UNIVERSITARIO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto il "Regolamento relativo alle Invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale universitario" (D.R. n. 595 del 4.06.2013 prot. n. 40545), e, in particolare l'art. 6, c. 2 "*Ripartizione dei proventi conseguenti allo sfruttamento del brevetto da parte dell'Ateneo*";
- tenuto conto del parere espresso dalla Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale in merito alla ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita o licenza dei diritti di brevetto acquisiti dall'Ateneo per l'anno 2016, pari a complessivi €10.506,12, secondo il seguente criterio:
 - o il 60% delle entrate pari a €6.303,67, sarà utilizzato per alimentare il fondo per la registrazione dei brevetti e per le attività di servizio a supporto dell'Unità di Processo Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca;
 - o il 40% delle entrate pari a €4.202,45, sarà ripartito tra i Dipartimenti cui afferiscono gli Inventori, ovvero il Dipartimento di Scienze della Salute per la quota pari a € 1.502,75, il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA) per la quota pari a € 387,71, il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica per la quota pari a € 2.161,28, il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" per la quota di € 53,37 e il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione per la quota di €97,34;
- ritenuto opportuno accogliere la proposta della Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale,

Delibera

per l'anno 2016, di ripartire la cifra complessiva di €10.506,12 come segue:

- a) il 60% delle entrate, pari a €6.303,67, sarà utilizzato per alimentare il fondo per la registrazione dei brevetti e per le attività di servizio svolte dall'Unità di Processo Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca a favore di tutti i ricercatori,
- b) il 40% delle entrate, pari a €4.202,45, sarà ripartito tra i Dipartimenti cui afferiscono gli Inventori, ovvero il Dipartimento di Scienze della Salute per la quota pari a € 1.502,75; il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA) per la quota pari a € 387,71; il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica per la quota pari a € 2.161,28; il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" per la quota di €53,37 e il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione per la quota di €97,34.

Sul punto 28 dell'O.D.G. «**STIPULA NUOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA JOINT RESEARCH UNIT (JRU) "LIFEWATCH-ITALIA" (LW-ITA)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- preso atto dell'avvio del processo di costituzione dell'infrastruttura di ricerca dedicata allo studio della biodiversità denominata *LifeWatch* nella veste di un Consorzio per un'Infrastruttura Europea di Ricerca (ERIC), in accordo con il Regolamento del Consiglio Europeo n. 723/2009, che rappresenta il quadro giuridico di riferimento per la costituzione di tale tipologia di consorzio;
- considerata l'avvenuta costituzione di una Joint Research Unit (JRU), denominata *LifeWatch-ITA* (LW-ITA), che offre le basi per la piena realizzazione del contributo italiano alla costituzione di *LifeWatch* come Consorzio Europeo di Infrastruttura di Ricerca (ERIC);

- considerato che l'Università di Firenze è stata parte contraente dell'accordo di collaborazione che ha portato alla costituzione di LW-ITA denominato *"Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle infrastrutture sulla biodiversità tramite una Joint Research Unit (JRU) comunemente denominata LW-ITA (Life Watch Italia)"*, accordo che ha cessato di produrre effetti in quanto giunto a naturale scadenza;
- preso atto che si pone conseguentemente la necessità di procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo di collaborazione che consenta di completare il processo di adesione rafforzando la partecipazione italiana alla costruzione dell'infrastruttura LW-ERIC;
- visto il testo del nuovo *"Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle infrastrutture sulla biodiversità tramite una Joint Research Unit (JRU) comunemente denominata LW-ITA (Life Watch Italia)"*;
- vista la delibera del 13 ottobre 2016 con cui il Consiglio Scientifico del Museo di Storia Naturale ha approvato il testo del nuovo accordo ed ha specificato l'impegno a farsi carico di ogni eventuale ulteriore onere derivante dall'attuazione dell'accordo;
- vista la nota del 4 gennaio 2017 con la quale il Prof. Guido Chelazzi, attuale Presidente del Museo di Storia Naturale, richiede al Rettore la sottoscrizione del nuovo *"Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle infrastrutture sulla biodiversità tramite una Joint Research Unit (JRU) comunemente denominata LW-ITA (Life Watch Italia)"*;
- considerato che è interesse dell'Ateneo continuare a partecipare all'infrastruttura LW-ITA;
- vista la delibera del Senato Accademico del 17 gennaio 2017,

Delibera

di approvare la partecipazione e la sottoscrizione del nuovo *"Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle infrastrutture sulla biodiversità tramite una Joint Research Unit (JRU) comunemente denominata LW-ITA (Life Watch Italia)"*, nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 6).

Alle ore 15,10, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Beatrice Sassi

IL PRESIDENTE
Prof. Luigi Dei